



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Roma,

All'Ufficio legislativo economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

Prot. n.
Entrata prot. n. 225277/2022
Allegati:
Riferimento a nota n.

e, p.c. All'Ufficio del coordinamento legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio legislativo finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: AS 2685-B – Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
Relazione tecnica di passaggio.

Si trasmettono, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, per il seguito di competenza la relazione tecnica positivamente verificata aggiornata al nuovo testo del disegno di legge, come risultante dalle modifiche apportate nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si segnala, che le modifiche apportate alla Camera dei Deputati riguardano lo stralcio dell'articolo 41-bis e la rinumerazione di alcuni commi dell'articolo 16 e dell'articolo 41-bis.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

Titolo I

Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e prodotti energetici impiegati come carburanti

Articolo 1

(Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas)

La misura estende al quarto trimestre 2022 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

In relazione ai prezzi previsti per il IV trimestre (per l'elettricità, considerando un PUN di riferimento pari a 350 euro/MWh), ai consumi previsti di energia elettrica e gas per il medesimo trimestre, e considerata altresì la soglia ISEE di 12.000 euro di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas comporta un onere, per il IV trimestre 2022, stimato in 2.420 milioni di euro (complessivamente tra i due settori).

Ai relativi oneri si provvede, per 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse già disponibili nel bilancio della CSEA e, per i restanti 1.280 milioni di euro per l'anno 2022, che saranno trasferiti alla CSEA entro il 31 dicembre 2022 al fine di integrare le relative disponibilità, ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 2

(Disposizioni relative ai clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

La norma individua la platea dei clienti vulnerabili (sino ad oggi non disciplinata) ricomprendendovi, tra l'altro i clienti che percepiscono il bonus di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

La norma prevede, altresì, che ai clienti vulnerabili sia obbligatoriamente offerta da ciascun venditore una fornitura a condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA e a un prezzo che rifletta il costo effettivo dell'approvvigionamento della materia prima e i costi efficienti del servizio di commercializzazione.

La norma, quindi, non amplia la platea dei soggetti che percepiscono il bonus.

Ciò premesso, la disposizione non comporta oneri in quanto incide sulle modalità di offerta e di partecipazione ai mercati delle imprese fornitrici e rafforza i diritti delle categorie di consumatori più fragili per condizioni di reddito, salute, posizione geografica ed età anagrafica.

Articolo 3

(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas)

La disposizione ha carattere ordinamentale. Dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 2-bis e 2-ter La disposizione di cui al comma 2-bis ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto interviene prorogando al 31 dicembre 2022 l'obbligo di notifica da parte dei soggetti che intendono esportare materie critiche, individuate ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 o rottami ferrosi, fuori dall'Unione europea.



Le attività di controllo conseguenti alla proroga sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)

L'andamento degli oneri generali di sistema elettrico è fortemente influenzato dal livello dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità (PUN, prezzo unico nazionale sulla borsa elettrica del mercato del giorno prima). In particolare, la componente Asos a copertura degli oneri per il supporto alle rinnovabili risente in diminuzione di aumenti del PUN, mentre la componente Arim risente in aumento di aumenti del PUN per la presenza dell'elemento A4rim a copertura delle agevolazioni per gli usi ferroviari.

A causa dei forti aumenti del PUN medio annuo 2022 rispetto a quanto previsto in occasione della analoga misura in atto per il III trimestre 2022, gli oneri derivante dalla misura per il IV trimestre sono stimati più bassi di quanto previsto dal DL 80/2022 per il terzo trimestre. In particolare:

- l'onere derivante dal comma 1 per il IV trimestre è quantificato in 480 milioni di euro;
- l'onere derivante dal comma 2 per il IV trimestre è quantificato in 620 milioni di euro, per complessivi 1.100 milioni di euro.

Comma (oggetto)	Settore	trimestre	Importo (mln euro)
1 (riduzione oneri generali per clienti domestici e piccoli non domestici)	Elettricità	IV trim. 22	480
2 (riduzione oneri generali per altri clienti non domestici)	Elettricità	IV trim. 22	620
TOTALE	Elettricità	IV trim. 22	1.100

A tali oneri, pari a complessivi 1.100 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 5

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

Il **comma 1** proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Per quanto riguarda gli usi civili, con la disposizione si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (ottobre-dicembre 2022), indipendentemente dallo scaglione di consumo. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), aggiornati al 2022 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il quarto trimestre incide per circa il 30,10% sul totale annuo in termini di consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (728,59 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso



degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 765,02 milioni di euro nel quarto trimestre 2022.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021.

A tali consumi viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,7 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in 798,72 milioni di euro nel 2022.

Il **comma 2** prevede che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas nel periodo ottobre – dicembre 2022 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un “Contratto servizio energia”.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2020 è pari a 15.209.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, fornito da Assopetroli, pari a 0,969 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 13.000 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 13.650 milioni di euro. Assopetroli stima che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di “contratti servizio energia” e pertanto la relativa spesa risulta pari a 177,45 milioni di €. Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo ottobre – dicembre 2022, **si stimano effetti finanziari negativi per l'anno 2022 di – 8,65 milioni di euro.**

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Il **comma 3** dispone che ARERA provvede a mantenere per il IV trimestre 2022 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel III trimestre 2022. È ricompresa in tale disposizione la conferma dei livelli in vigore per il III trimestre 2022 della componente UG_{2C} per gli scaglioni di consumo fino a 5000 mc/anno, che assumendo un valore negativo costituisce una parziale compensazione del prezzo del gas.

In relazione alla stima dei consumi previsti per il IV trimestre 2022 – che comprendono i consumi di riscaldamento non presenti nel III trimestre dell'anno – l'onere di tale misura è quantificato in 1.820 milioni di euro per l'anno 2022. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.



Articolo 6

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La disposizione prevede, al **comma 1**, che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel terzo trimestre 2022 – calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica – ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal predetto comma, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel III trimestre 2022, pari a circa 4,147 miliardi di euro (4,147 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh*237 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 25 per cento, si stima che la disposizione normativa determini **effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, valutati in 1.036,88 milioni di euro.**

La disposizione prevede, al **comma 2**, che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2020. Tale consumo risulta pari a circa 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a circa 4,45 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel terzo trimestre 2022, di 4,28 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 91 €/MWh.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 25 per cento, si stima che la disposizione normativa determini **effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, valutati in 1.070,36 milioni di euro.**



La disposizione prevede, al **comma 3**, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, un credito d'imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili al predetto comma, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel III trimestre 2022 di circa 6,636 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il terzo trimestre del 2022, pari a 237 euro/MWh (6,636 miliardi di euro=28 milioni di MWh*237 euro/MWh).

Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 15 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa (6,636 miliardi di euro), si stimano **effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, valutati in 995,4 milioni di euro.**

La norma prevede, inoltre, al **comma 4**, che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17 sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel terzo trimestre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2020, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,5 miliardi di smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel terzo trimestre dell'anno pari al 15% del consumo annuo (tale consumo nel terzo trimestre dell'anno è generalmente simile a quello del trimestre precedente), si stima un consumo nel predetto trimestre di circa 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel terzo trimestre 2022, di 1,082 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 91 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 25 per cento, si stima che la disposizione normativa determini **effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, valutati in 270,60 milioni di euro.**



La norma prevede, al **comma 6**, che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si prevede, inoltre, al **comma 7**, che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il **comma 8** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, **valutati in complessivi 3.373,24 milioni di euro**, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.



Il **comma 9**, infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Pertanto, gli effetti complessivi sono riassunti nella seguente tabella:

	Anno 2022
Commi 1	1.036,88
Comma 2	1.070,36
Comma 3	995,4
Comma 4	270,60
TOTALE	3.373,24

In milioni di euro

Articolo 7

(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

La presente disposizione intende estendere, per il terzo trimestre 2022, il credito di imposta relativo alle spese sostenute per gli acquisti di gasolio e della benzina utilizzati come carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, introdotto per la prima volta con l'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Nel dettaglio, l'articolo 18 del decreto-legge n. 21/2022 ha riconosciuto il citato credito di imposta, sia per il settore agricolo che per quello della pesca, limitatamente alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 (gennaio, febbraio e marzo), per un onere complessivo stimato in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022. Successivamente, l'articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha esteso – limitatamente al solo settore della pesca – il credito di imposta anche alle spese sostenute nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (aprile, maggio e giugno), per un onere complessivo stimato in 23 milioni di euro per l'anno 2022. Con il presente articolo, stante il perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, si provvede pertanto ad estendere per il terzo trimestre, e per entrambi i settori, il credito di imposta già introdotto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21/2022 per gli acquisti di carburante. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, si utilizzano i dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all'anno 2022.



Tabella 1

		Importo contribuito
	Spesa per acquisto carburanti nel terzo trimestre 2022	20%
Agricoltori	848.046.591	169.609.318

In euro

Tabella 2

		Importo contribuito
	Spesa per acquisto carburanti nel terzo trimestre 2022	20%
Veicoli da pesca	124.000.000	24.800.000

In euro

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 194,41 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

La disposizione, alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti, che vengono rideterminate rispettivamente in 478,40 euro per 1000 litri, in 367,40 euro per 1000 litri, in 182,61 euro per 1000 chilogrammi e in zero euro per standard metro cubo, e, alla lettera b) del medesimo comma, stabilisce che l'IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia fissata, per il medesimo periodo, nella misura del 5 per cento.

Inoltre, la disposizione, al comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che non trova applicazione l'aliquota di accisa sul c.d. "gasolio commerciale" di cui al numero 4-bis della Tabella A decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise – TUA), per il periodo di vigenza dal 22 agosto al 20 settembre 2022 in cui si applicano le riduzioni della medesima disposizione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del



gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette ed IRAP, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Si riporta, di seguito, la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 22 agosto – 20 settembre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-893,67	0	0	0
IVA	-134,28	0	0	0
IIDD	0,00	86,77	-37,19	0
IRAP	0,00	20,97	-9,63	0
Crediti autotrasportatori	0,00	100,60	0	0
Totale	-1.027,95	208,34	-46,82	0,00

Importi in milioni di euro

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1 lettera b), si rappresenta che gli effetti di gettito dell'IVA derivanti dalla variazione dell'aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di giugno 2022, che risulta pari a 1,904 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 1,8133 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 30 giorni, pari a 88.606.518 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 30 giorni. Tale consumo è pari a 59.454.974 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 47.563.979 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti determinati dalla lettera b) del comma 1 è pari a 86.25 milioni di euro e gli effetti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 30 giorni, risultano pari, per l'anno 2022, a **14,66 milioni di euro**.



Il comma 3 del medesimo articolo prevede, sempre per il periodo indicato al comma 1, adempimenti specifici a carico degli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce la sanzione per gli inadempimenti previsti dal decreto-legge in esame. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che prevedono, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a) della presente disposizione, e della riduzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b) della medesima disposizione, il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio dell'andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applicano le suddette riduzioni. Tale garante si potrà avvalere della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell' articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7 dell'art. 1-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli predisponga specifici modelli da utilizzare per gli adempimenti di cui al comma 3.

Infine il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 della norma in esame, valutati in **1.042,61** milioni di euro per l'anno 2022 e in **46,82 milioni** di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 9 **(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)**

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante destinato all'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico.

Relativamente alla quantificazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, si rappresenta che il servizio di trasporto pubblico locale e regionale effettuato su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, è garantito attraverso un parco autobus costituito da 42.003 mezzi, di cui 37.715 a gasolio, benzina e bifuel, 3.607 a metano e GPL. A tali veicoli si aggiungono metropolitane, tram, treni, funivie, funicolari e navi, per raggiungere un parco mezzi di oltre 49.000 mezzi. Dall'analisi



dell'andamento dei prezzi dei carburanti utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale si stima che, da gennaio ad aprile 2022, si sia registrato un incremento medio, rispetto allo stesso periodo del biennio precedente, di circa il 34%

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio con l'evidenza dell'incremento % di prezzo medio, pesato in funzione del numero di mezzi a gasolio e metano, per il primo quadrimestre dell'anno 2022.

gennaio	febbraio	marzo	aprile	Media
22%	27%	48%	38%	33,75%

Dall'analisi dei dati di bilancio delle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale è emerso che la voce B6 "Costi per materie prime" del conto economico è stimabile in circa il 10% del fatturato del settore del trasporto pubblico locale che è di circa 10 miliardi di euro.

Altresì, la componente delle materie prime che fa riferimento ai costi per carburanti (gasolio, metano, ecc.) utilizzati per la trazione, è stimabile in circa il 60% della voce B6 del conto economico, per una spesa mensile stimabile in circa 50 milioni di euro per un consumo medio di carburante di oltre 43,5 milioni di litri.

Stima fatturato annuo del settore TPL	Stima costo per materie prime annuo (Hp.10% del fatturato)	Stima costo carburanti annuo (Hp.60% del costo materie prime)	Stima costo carburanti mensile (Hp.60% del costo materie prime)
10.000.000.000 €	1.000.000.000 €	600.000.000 €	50.000.000 €

Inoltre, confrontando il secondo quadrimestre dell'anno 2022 rispetto al medesimo quadrimestre dell'anno precedente si registra un incremento del costo del carburante, al netto dell'iva, di 0,30 €/lt.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei valori considerati.



Anno	Mese	Prezzo	IVA	Accisa	Netto	Netto Iva		
2022	Agosto	2.034,16	366,82	478,4	1.188,94	1.667,34		€/lt
2022	Luglio	2.034,16	366,82	478,4	1.188,94	1.667,34		
2022	Giugno	2.034,16	366,82	478,4	1.188,94	1.667,34		
2022	Maggio	1.851,27	333,83	478,4	1.039,04	1.517,44		
		Totale			4.605,86	6.519,46	1.629,87	1,63
					1.151,47			
2021	Agosto	1.654,17	298,29	728,4	627,48	1.355,88		
2021	Luglio	1.650,96	297,72	728,4	624,84	1.353,24		
2021	Giugno	1.613,63	290,98	728,4	594,25	1.322,65		
2021	Maggio	1.590,33	286,78	728,4	575,15	1.303,55		
		Totale			2.421,72	5.335,32	1.333,83	1,33
					Incremento medio €/lt		0,30	

Stimando un consumo medio mensile di circa 53,6 milioni di litri di carburante e un incremento medio del prezzo del carburante nel periodo maggio/agosto 2022, rispetto al medesimo periodo 2021, pari a 0,30 euro, si stima un maggior costo complessivo di circa 64,3 milioni di euro relativamente al quadrimestre maggio-agosto 2022.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio.

Consumo medio mensile	LT
Trasporto su strada e ferroviario	43.600.000,00
Trasporto marittimo lacuale	10.000.000,00
Totale	53.600.000,00
Incremento medio maggio-agosto	0,30
Maggior costo maggio-agosto	64.320.000,00

Pertanto, lo stanziamento di 40 milioni di euro copre il 62.2 % del maggior costo complessivo.

Il **comma 2** prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1.

Il **comma 3** prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Tale fondo è destinato al riconoscimento, in favore degli operatori economici esercenti i richiamati servizi di trasporto di persone su strada, di un contributo pari al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo



quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Tale contributo è riconosciuto al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 4** prevede che i contributi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Al **comma 5**, si prevede l'abrogazione dei commi 6-bis e 6 – ter dell'articolo 3 del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che hanno previsto un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per il riconoscimento di contributi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI. Trattasi di abrogazione necessaria in ragione dell'istituzione, ad opera del comma 4, di un Fondo avente la medesima finalità.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa.

Ad oggi, il settore del trasporto ferroviario delle merci risulta ancora in difficoltà, a causa del notevole incremento del costo dell'energia necessaria per la trazione, dovuta anche alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina. Specificamente, secondo i dati forniti dalle maggiori associazioni di categoria, il costo energia elettrica da trazione Ferroviaria in KWh nel I trimestre 2022 ha registrato un aumento del +210% vs I° trimestre 2021 e del + 244% vs valori del 2020. Tale incremento determina un impatto del rincaro sulle IF merci (ipotesi di valori costanti I trimestre 2022) di +40/50 Mil.€ di extracosto sull'intero comparto e di +2,5Mil.€ di extracosto per IF medie dimensioni (300.000 tr*km/mese).

Lo stanziamento è finalizzato a rinnovare per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, attraverso la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 31 marzo 2022.

Tale misura, istituita durante l'anno 2020, giuste le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa da ultimo fino al 31 marzo 2022 (cfr. DL n. 4/2022 – DL Sostegni-ter), ha permesso durante tutto il periodo di vigenza di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per consentire al settore di affrontare le difficoltà economiche derivanti dagli effetti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 prima e successivamente dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici.



Dal punto di vista finanziario, la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.

Difatti, dai dati acquisti dal gestore dell'infrastruttura, risulta che il 50% della componente B del pedaggio, definita dalla delibera 96/2015 dell'ART per i servizi ferroviari merci, è stimabile mediamente in 4,1 milioni di euro su base mensile. Nella tabella seguente si riporta il dato relativo al 50% del costo della componente B del pedaggio nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2022.

2° trimestre 2022					
Valori in mln €					
	<i>Aprile</i>	<i>Maggio</i>	<i>Giugno</i>	Valore medio	
	50%	50%	50%		
MERCI	4,0	4,3	4,1	4,1	

Relativamente ai mesi da luglio a dicembre 2022 si stima un costo in linea con il trimestre aprile-giugno.

Al riguardo, la riduzione del 50% della componente B del pedaggio, comporta un onere che, alla luce dei volumi di traffico previsti, è stimabile mediamente in 4,1 milioni di euro su base mensile. Nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il costo complessivo per la riduzione del 50% della componente B del pedaggio al settore ferroviario delle merci è di complessivi 37 milioni di euro. Pertanto, le risorse stanziare, pari a 15 milioni di euro, consentono di coprire il 40% di detto costo complessivo. In considerazione di ciò le risorse stanziare consentirebbero uno sconto di circa il 20% della componente B.

Il **comma 7** prevede che entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.

Il **comma 8** stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevedendo che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 9** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede, quanto ad euro 1 milione, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al di cui al comma 5 e quanto a 69 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43 recante disposizioni finanziarie.



Articolo 9-bis

(Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori)

La disposizione di cui al comma 1 reca modifiche all'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 che reca Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità, introducendo modifiche all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, la lettera a) della disposizione modifica il comma 2 del citato articolo 7-bis, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate, disponendo che fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di adozione delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità. Inoltre, si prevede che fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Si prevede, altresì, che, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale conservano efficacia, fino alla loro scadenza. Alla lettera b), si dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 146 del 2021, al fine di operare un coordinamento con la disposizione introdotta alla lettera a).

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione si rende necessaria al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento energetico delle isole minori dove il trasporto di idrocarburi (gasolio, benzina e GPL sfuso) viene assicurato prevalentemente mediante autoveicoli cisterna che sono imbarcati sui traghetti di linea previo rilascio di autorizzazione da parte della Autorità Marittima. Si attribuisce all'Autorità marittima la facoltà di ammettere l'imbarco, in relazione ai viaggi nazionali di durata fino a tre ore, dei veicoli cisterna stradali e dei carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 134 del 2005, purché detti veicoli risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. In tal caso, l'Autorità marittima, nell'autorizzare l'imbarco di detti mezzi, dispone prescrizioni aggiuntive. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-ter

(Disposizioni urgenti in materia di sport)

La norma prevede contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, in particolare natatori, maggiormente colpite dalla crisi energetica mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio



dei ministri. Ai predetti oneri, per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 34, della legge 30 dicembre 2020 n. 178. Si evidenzia che il fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2022 presenta le necessarie disponibilità. Tale fondo, infatti, istituito dalla legge di bilancio 2021 (l. 178/2020, articolo 1, comma 34), per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche in vista dell'entrata in vigore delle norme sul lavoro sportivo inserite nel d. lgs. n. 36/2021, presenta idonea copertura in quanto tali norme non sono entrate ancora in vigore e il fondo, per il 2022, risulta ancora non utilizzato.

Articolo 10

(Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, declinando la collocazione dell'Unità di missione già istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione.

Il comma 2 prevede che il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 è innalzato di una unità. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11

(Gestore dei servizi energetici)

La norma in oggetto proroga sino al 30 giugno 2023 il meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi. Tale meccanismo prevede che i titolari di detti impianti versino o ricevano un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita dell'energia ed un prezzo di riferimento, a seconda che essa sia positiva o negativa.

La norma chiarisce, altresì, che nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies c.c. che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a un'altra impresa appartenente al medesimo gruppo societario, ai fini dell'applicazione citato articolo 15-bis, rilevano solamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

Le attività che si richiedono di svolgere al GSE verranno effettuate con le risorse già disponibili.

Il gettito ricavabile, in linea con quanto già stabilito dal citato art. 15-bis, sarà versato in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e portato a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali del sistema elettrico.

Comma 4-bis La disposizione interviene sull'articolo 6, comma 2-septies, aggiungendo, alla previsione vigente, che, qualora gli impianti fotovoltaici siano invece ubicati in aree situate nei centri storici ovvero soggette a tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano le modalità semplificate di cui al periodo che precede (articolo 6-bis, co. 1, D.Lgs.



28/2011), a condizione che la dichiarazione di inizio lavori asseverata sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

Con riferimento, invece, agli immobili, la disposizione prevede che le installazioni di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici (compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici) siano considerati, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 5, del D. Lgs. n. 28/2011, interventi di manutenzione ordinaria e non siano subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, ad eccezione degli impianti installati in aree o su immobili di notevole interesse pubblico (art. 136, co. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 42/2004).

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

La disposizione prevede per l'anno 2022 l'incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La legislazione vigente prevede, per detti benefit, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sono state effettuate elaborazioni sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2020 relativamente a tutti i lavoratori che fruiscono dei benefit in esame (circa 3 milioni di soggetti) ed è stato calcolato l'ammontare degli stessi innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione. Ne è risultato un maggior ammontare di benefit in esenzione di circa 287,8 milioni di euro. Tale importo assorbe anche l'estensione dell'esenzione per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 600 euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -86,3 milioni di euro, e di -5,0 e -1,9 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	2024	2025
IRPEF	-86,3	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-5,0	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-2,5	0,6	0,0
Totale	-86,3	-7,5	0,6	0,0

Milioni di euro

Il **comma 2** prevede la copertura degli oneri valutati in 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 43.



CAPO II

Misure urgenti relative all'emergenza idrica

Articolo 13 **(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)**

La norma, al comma 1, consente alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Al comma 2 si prevede che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

Il comma 3 dispone che le regioni *e le province autonome di Trento e di Bolzano*, nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

A tal fine, la dotazione finanziaria del «*Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori*» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 14 **(Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)**

La norma prevede un termine perentorio entro cui gli enti di governo dell'ambito perfezionano i processi di affidamento del servizio idrico integrato, o – in caso di inerzia dei citati enti di governo – dai Presidenti delle pertinenti Regioni (comma 2).

Tale disposizione è accompagnata dalla previsione volta ad assicurare ai soggetti territoriali sopra richiamati il supporto tecnico in termini organizzativi e di know-how specifico (anche per i profili normativi e regolatori) di un soggetto societario a controllo interamente pubblico.

Il comma 4 prevede che qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque



rinnovabile. La disposizione *de quo*, inoltre, prevede che, decorsi i termini perentori previsti, la gestione del SII venga svolta, per un arco temporale di quattro anni, comunque rinnovabile (per un periodo, quindi, potenzialmente sovrapponibile a quello di attuazione del PNRR), da un soggetto societario a controllo pubblico.

Il comma 5 prevede che il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 **(Stato di emergenza derivante da deficit idrico)**

La norma, finalizzata a prevedere la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per deficit idrico anche preventivamente – ove ne ricorrano le condizioni - sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le risorse necessarie per gli interventi saranno stanziare con l'adozione della deliberazione dello stato di emergenza, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

CAPO III **Regioni ed enti territoriali**

Articolo 16 **(Misure straordinarie in favore degli enti locali)**

Il **comma 1** è finalizzato ad incrementare le risorse recate dai precedenti decreti-legge n. 17/2022 e n. 50/2022 in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia. Comporta un maggior onere per l'anno 2022 pari a 400 milioni di euro, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Il **comma 3**, finalizzato a destinare le risorse già stanziare a legislazione vigente per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e non finanziati per l'anno 2022 (decreto Ministero interno 10 giugno 2022), non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

Il **comma 4** non determina effetti finanziari, limitandosi a rinviare il termine della rendicontazione degli obiettivi di servizio per il sociale, di cui al Dpcm del 1° settembre 2021, dal 30 maggio al 30 settembre 2022.

Parimenti, il **comma 5** non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto volto a garantire omogeneità e l'effettività del raggiungimento dell'obiettivo di servizio anche per il nido, stabilito pari al 33% della popolazione 3- 36 mesi entro il 2027.

Il **comma 6** concerne il termine entro cui i comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla



data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis - possono presentare la preventiva delibera in deroga al termine ordinariamente previsto. Non determina effetti finanziari.

La modifica apportata al Senato della Repubblica non determina effetti finanziari in quanto si limita a modificare dal 28 febbraio al 31 marzo del 2023 la data entro la quale i comuni sede di città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge 234/2021 (comuni in procedura di riequilibrio, con disavanzo pro capite superiore a 700 euro ai quali è riconosciuto un contributo) e che alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono presentare la preventiva delibera in deroga al termine ordinariamente previsto.

Comma 6-bis prevede la possibilità, per i comuni di cui al comma 6, di destinare, per il solo esercizio finanziario 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, il contributo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 anche al rimborso dei debiti finanziari, oltre al ripiano anticipato del disavanzo. L'ampliamento della destinazione del contributo non determina una maggiore capacità di spesa per gli enti beneficiari; pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi da 6-ter a 6-sexies. Le disposizioni rispondono all'esigenza di dare attuazione alla delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 8/2022 da parte degli enti in dissesto finanziario che hanno eliminato il Fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione e devono provvedere alla ricostituzione di un corrispondente fondo, determinando in tal modo un peggioramento del risultato di amministrazione. In particolare, la norma individua le modalità di ricostituzione del fondo e autorizza il ripiano decennale dell'eventuale disavanzo determinato dalla ricostituzione del fondo, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede il ripiano in tre esercizi (art. 188, comma 1, del d.lgs. 267/2000). La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 6-septies. La disposizione prevede che per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, concernente l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le relative risorse sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022». La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7**, intervenendo sull'articolo 6-quater del decreto-legge n. 91/2017 concernente "Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale", con specifico riferimento al c.d. "Fondo di progettazione", ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 8** ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede che le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Commi 9-bis e 9-bis.1. costituiscono disposizioni di carattere ordinamentale in materia di approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata deliberazione del bilancio di previsione entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, nonché volte a favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge. Non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 9-ter e 9-quater esclude la revoca dei contributi a favore dei comuni per il 2019 relativi a interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio qualora le opere siano state affidate entro la data del 31 dicembre 2021. Comporta oneri pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

Comma 9-quinquies La disposizione prevede che, ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, Capo V, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Gli oneri derivanti dalla fruizione dei permessi retribuiti, dai gettoni di presenza e dai rimborsi spese di viaggio, sono a carico delle regioni interessate e trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dei medesimi enti regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16-bis

(Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)

La disposizione prevede che per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i Comuni percettori del canone di cui al comma 831 della legge n.160 del 2019, nonché gli altri enti territoriali, comunichino al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Trattandosi di attività che già sostanzialmente gli enti locali sono tenuti a svolgere in adempimento di quanto disposto dall'articolo 2 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), le stesse potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 17

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici)

Commi 1-3 Il comma 1 prevede per le Regioni colpite dal sisma 2016 il prolungamento al 2023 della sospensione dall'obbligo di rimborsare le quote capitale delle anticipazioni della liquidità di cui al DL 35/2013, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata



linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024.

L'onere previsto è quantificato in 5,2 milioni di euro per il 2023 (comma 3), corrispondente ai maggiori interessi passivi derivanti dal minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle quote capitale, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Commi 4-6 Prevedono disposizioni per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

In particolare, il comma 4, a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, autorizza la spesa di:

- euro 1 milione per l'anno 2022, euro 20 milioni per l'anno 2023 e euro 26,3 milioni per l'anno 2024 per la ricostruzione di beni privati vincolati;
- euro 1 milione per l'anno 2023 e euro 9 milioni per l'anno 2024 riservati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022;
- euro 8 milioni per l'anno 2023 e euro 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali.

Il **comma 5**, a favore del Presidente della Regione Lombardia, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia.

Il **comma 6**, a favore del Presidente della Regione Veneto, autorizza la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022.

Agli oneri relativi ai commi 4, 5 e 6, pari complessivamente a 2,6 milioni di euro per l'anno 2022, 39 milioni di euro per l'anno 2023 e 53,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

Il **comma 7**, in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al fine di consentire la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, autorizza il soggetto responsabile ***nonché i titolari degli uffici speciali ricostruzione territori colpiti dagli eventi sismici del 2009*** a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le compensazioni vengono attuate nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla modifica apportata al Senato della Repubblica, si provvede a valere sulle risorse destinate al processo di ricostruzione post-sisma 2009 di cui all'articolo 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014 (tabella E) e dalla legge di bilancio n. 178 del 2020 (sezione II), che presenta le necessarie disponibilità.



Comma 7-bis La disposizione mira ad attribuire la riserva del 30% dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale non dirigenziale a tempo indeterminato a favore degli orfani e del coniuge vittima del sisma del 2009. Trattandosi di norma procedimentale non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18

(Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)

La disposizione interviene sulle norme concernenti il ripiano da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, al fine di velocizzare le relative procedure. Infatti, si dispone che con riferimento alle suddette annualità, di seguito al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 dell'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, che definisce l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e ne determina l'entità del ripiano a livello regionale, tutte le regioni e province autonome sono tenute ad adottare, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, un proprio provvedimento che definisce l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale.

Dispone, quindi, che le aziende fornitrici eseguano i pagamenti in favore delle regioni e province autonome entro 30 giorni dalla pubblicazione dei predetti provvedimenti regionali. Conseguentemente, le regioni e province autonome possono effettuare le iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 delle somme ricevute. Si dispone, altresì, che in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005, le regioni e le province autonome medesime producano la documentazione a supporto delle iscrizioni effettuate.

Infine, la disposizione prevede, analogamente a quanto già stabilito dall'ordinamento vigente per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti, che nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome nei confronti delle suddette aziende fornitrici inadempienti, siano compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

Trattandosi di norme di natura ordinamentale, non comportano effetti finanziari.

Articolo 19

(Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)

La disposizione prevede anche per il 2022, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali, di considerare come regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in applicazione della metodologia definita dallo stesso articolo 27 e della deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012. La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici e procedurali al fine di accelerare il procedimento del riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale. Nel concreto, infatti, assumere, come termine di riferimento, cinque regioni di riferimento in luogo delle tre previste dalla versione attuale del comma 5, in sede di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, non comporta significative



modifiche sia sotto il profilo metodologico (si tratta di effettuare una media aritmetica tra i costi pro capite per singolo macro livello di assistenza rilevati su cinque anziché tre regioni), sia sotto il profilo dei valori ottenuti (nell’algoritmo dei costi standard in sanità previsto dall’articolo 27, le risultanze sono prevalentemente determinate dalla distribuzione della popolazione pesata, elemento sul quale non incide la norma). Anche per quanto attiene alle modifiche al comma 7, la norma non determina alcun incremento di spesa, in quanto intende esclusivamente prevedere anche per il 2022 i criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, utilizzati per l’anno 2021.

CAPO IV

Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza

Articolo 20

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Comma 1. La disposizione intende rafforzare, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, la misura già adottata dall’articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a 0,8 per cento. In particolare, la disposizione in esame, in via eccezionale, aumenta tale percentuale di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per un esonero complessivo pari al 2,0%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. La norma subordina tale esonero – non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico – alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Utilizzando le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all’art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), dalla disposizione in esame per gli anni 2022 e 2023 derivano gli effetti finanziari rappresentati nella tabella seguente, in relazione ai differenti saldi di finanza pubblica.

	SNF			(valori in mln di euro) FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Minori entrate contributive				-1.181,4	-526,6		-1.654,0	-54,0	
Maggiore spesa	1.181,4	526,6							
Effetto fiscale indotto	348,6	139,4		348,6	139,4		488,0	0,0	
Effetto sul saldo complessivo	-832,8	-387,2	0,0	-832,8	-387,2	0,0	-1.166,0	-54,0	0,0

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l’anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l’anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l’anno 2022,



mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 20-bis
(Misure urgenti per il settore della cultura)

La disposizione che elimina la figura del traduttore all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 21
(Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

Comma 1. La disposizione in esame prevede, in via eccezionale, due tipologie di interventi in favore dei pensionati per contrastare gli effetti dell'inflazione per l'anno 2022:

- a) l'anticipo al 2022 del conguaglio di 0,2 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2021 (foi nt) risultato a consuntivo 1,9% in luogo di 1,7%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2022. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,2 punti percentuali per l'intero anno 2022 vengano riconosciuti nell'anno 2022 anziché a gennaio 2023, come previsto prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto dal riconoscimento di quanto previsto dalla presente lettera deriva un maggiore onere per l'anno 2022 e un corrispondente minore onere per l'anno 2023;
- b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

Dalla disposizione, tenuto conto delle pensioni interessate e della relativa distribuzione per fasce di importo del complessivo trattamento pensionistico derivano i seguenti effetti finanziari analiticamente esposti in relazione alle tipologie di intervento e ai relativi effetti indotti.



valori in mln di euro; (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

a)			
Anticipo nel 2022 del conguaglio (0,2%) per calcolo perequazione pensioni per l'anno 2021			
	2022	2023	
al lordo fisco	-585	585	
effetti fiscali indotti	169	-169	
effetto complessivo	-416	416	
Incremento in via transitoria per mensilità ottobre, novembre, dicembre e tredicesima 2022 di 2 punti percentuali trattamento pensionistico mensile secondo quanto previsto da comma 478 legge n. 160/2019 - limitato a trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 2.692 euro mensili			
b)			
	2022	2023	
al lordo fisco	-1.380	0	
effetti fiscali indotti	349	0	
effetto complessivo	-1.031	0	
a+b)			
	2022	2023	
al lordo fisco	-1.965	585	
effetti fiscali indotti	518	-169	
effetto complessivo	-1.447	416	

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e *quota parte delle minori spese* derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 21-bis
(Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni)

La norma è tesa ad introdurre modifiche all'articolo 545 del codice di procedura civile recante l'elencazione dei crediti impignorabili.

In particolare, si prevede di sostituire il settimo comma dell'articolo citato, introducendo un limite minimo di euro 1.000 per l'impignorabilità di pensioni, indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, con finalità di sostegno alle fasce più deboli della popolazione, che rischiano di essere maggiormente svantaggiate dalla crisi energetica.

Si evidenzia che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22

(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

Comma 1. La disposizione permette il pagamento dell'indennità dei 200 euro previsti dall'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, anche in favore dei soggetti che pur rispettando tutte le condizioni previste non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi coperti integralmente e figurativamente dall'INPS fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto. L'indennità è corrisposta nel mese di ottobre 2022 dai datori di lavoro e conguagliato nello stesso mese. Da un



esame degli archivi amministrativi si stimano circa 40 mila soggetti; pertanto, dalla disposizione derivano maggiori oneri valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022.

Comma 2

lettera a) La disposizione intende estendere l'indennità una tantum di 200 euro di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 anche ai pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022; la disposizione riguarderebbe 50.000 soggetti con maggiore onere per l'anno 2022 valutato in 10 milioni di euro.

lettera b) La disposizione consente ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca di beneficiare a domanda del bonus dei 200 euro a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e che siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Inoltre, non devono essere pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza e il reddito non deve superare i 35 mila euro per l'anno 2021. Il numero dei lavoratori interessati è di 56.000 circa con un maggior onere di 11,2 milioni di euro per l'anno 2022.

lettera c) La disposizione inserisce nel novero dei beneficiari dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022, anche la categoria dei collaboratori sportivi, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall'ulteriore crisi energetica, i quali sono rimasti in parte esclusi dalla formulazione originaria della normativa recata dal decreto-legge in corso di conversione.

Per stimare la platea dei possibili beneficiari della misura, è possibile fare riferimento a coloro i quali hanno richiesto e ottenuto l'indennità ai collaboratori sportivi istituita, per il mese di marzo 2020, dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 2020, n. 18 e poi prorogata, con norme posteriori, per le altre successive mensilità per le quali lo svolgimento dell'attività sportiva è stato inibito dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 ('Indennità Covid').

I collaboratori sportivi beneficiari della Indennità Covid per almeno una mensilità sono 195.179. Da una verifica svolta congiuntamente tra Inps e Sport e Salute S.p.a. emerge che, di questi ultimi, circa 47.000 persone potrebbero ricevere (direttamente dall'Inps) il bonus una tantum di 200 euro, ad altro titolo, in quanto rientranti in una delle altre fattispecie (artt. 31, 32 e 33 del DL 50/2022) previste dalla normativa emergenziale.

Pertanto, l'estensione della platea dei beneficiari effettuata con la presente norma riguarderà circa 148.000 soggetti (195.000-47.000), con un fabbisogno di euro 30 milioni.

Comma 3. La disposizione prevede la copertura finanziaria dell'articolo.

Agli oneri derivanti dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, valutati in complessivi **21,2** milioni di euro per il 2022, si provvede, al fine di garantire la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per **30,3** milioni di euro per l'anno 2022 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2, lettera c) del presente articolo, pari a complessivi 38 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.



Articolo 22-bis

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma reca disposizioni per l'incremento di specifiche voci fisse e continuative della retribuzione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, resosi necessario per salvaguardarne l'allineamento con quelle delle corrispondenti qualifiche del comparto sicurezza dopo la chiusura delle rispettive tornate contrattuali per il triennio 2019-2021.

Per tale specifica finalità, la legge 30 dicembre 2021, n.234, all'articolo 1, comma 1003, ha incrementato di euro 4 milioni, a decorrere dall'anno 2022, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.160, destinato alla cosiddetta armonizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello delle Forze di polizia.

L'esigenza del nuovo finanziamento è emersa nel corso delle suddette trattative negoziali allorché si è presa concorde consapevolezza sulla insufficienza delle risorse finanziarie complessivamente attribuite per il rinnovo al comparto del soccorso pubblico per mantenere il pieno allineamento retributivo con le Forze di polizia, già perseguito attraverso l'articolo 20, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (convertito, con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n.120).

Le risorse destinate al comparto Soccorso pubblico, per il triennio contrattuale 2019-2021 sono state quantificate sulla base della massa salariale risultante dal Conto annuale del personale dell'anno 2019, per un valore complessivo inferiore a quello già in godimento dal 2020 per effetto dell'avvenuto processo di armonizzazione ex articolo 20, del decreto-legge 76/2020.

Pertanto, al fine di non vanificare, al termine delle rispettive tornate contrattuali, il percorso di allineamento retributivo intrapreso, si è reso necessario un nuovo intervento di armonizzazione da attuare mediante percorso legislativo, successivo all'entrata in vigore del decreto presidenziale di recepimento dell'accordo relativo al triennio 2019-2021, da concentrare in via prioritaria sugli istituti economici di natura fissa e continuativa e, solo in via residuale, sul trattamento economico accessorio.

Già nel corso delle riunioni tenutesi presso il Dipartimento della Funzione Pubblica con le Organizzazioni Sindacali per il rinnovo contrattuale, è stata raggiunta l'intesa, recepita in uno specifico impegno del Governo, di destinare le risorse di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n.234 all'incremento dei trattamenti retributivi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - come determinati con gli accordi del 22 febbraio 2022 - per proseguire il percorso di armonizzazione con il personale dei Corpi di polizia.

In particolare, a seguito della conclusione degli accordi negoziali, è emersa la necessità di incrementare le misure, come risultanti dal rinnovo, delle indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con esclusione degli Allievi VV.F.) al fine di riallineare la prima alla corrispondente indennità delle Forze di polizia (indennità mensile pensionabile) e armonizzare in percentuale la seconda, spettante ai ruoli tecnico-professionali del Corpo (nella vigente misura del 52 per cento dell'indennità di rischio).

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 sono state effettuate analitiche proiezioni finanziarie per un arco temporale decennale definendo, per tale periodo, il numero dei destinatari degli incrementi retributivi, gli avanzamenti di carriera secondo quanto previsto



dal vigente ordinamento di settore, la dinamica delle cessazioni e delle conseguenti assunzioni da turn over, le assunzioni autorizzate e quelle straordinarie.

Proiezione decennale organico del personale non direttivo non dirigente del Corpo espresso in anni/persona

ANNO	NON DIRETTIVI NON DIRIGENTI		TOTALE
	RUOLI OPERATIVI (percettori indennità di rischio)	RUOLI TECNICO- PROFESSIONALI (percettori indennità mensile)	
2022	31.721,96	2.607,55	34.329,51
2023	33.583,76	3.113,04	36.696,80
2024	33.308,72	3.276,46	36.585,18
2025	32.693,43	3.289,81	35.983,24
2026	32.519,60	3.292,23	35.811,83
2027	32.445,49	3.275,33	35.720,82
2028	32.537,18	3.248,41	35.785,59
2029	32.676,54	3.236,21	35.912,75
2030	32.789,46	3.223,19	36.012,65
2031	32.898,34	3.196,64	36.094,98



PROIEZIONE DECENNALE ORGANICO 2022-2031

MACRO QUALIFICHE	Posizione economica	Unità									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale specialista ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	3,00	3,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,25	0,00
ispettore antincendi coordinatore	ispettore antincendi coordinatore specialista ispettore antincendi coordinatore ispettore antincendi coordinatore AIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,05	2,01
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale specialista ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale	2,30	2,51	4,00	4,01	8,72	51,33	67,78	42,78	36,04	34,07
ispettore antincendi esperto	ispettore antincendi esperto specialista ispettore antincendi esperto ispettore antincendi esperto AIB	184,59	178,22	166,44	149,54	242,52	160,86	116,09	467,54	594,91	575,98
ispettore antincendi	ispettore antincendi specialista ispettore antincendi ispettore antincendi AIB	728,32	949,93	853,99	797,98	645,13	663,19	713,54	388,04	284,66	350,59
capo reparto con scatto convenzionale	capo reparto con scatto convenzionale specialista capo reparto con scatto convenzionale capo reparto AIB con scatto convenzionale	429,18	2.082,58	2.433,39	2.301,44	2.103,83	1.658,72	1.187,90	753,21	410,55	224,14
capo reparto	capo reparto specialista capo reparto capo reparto AIB	4.681,66	3.343,42	2.574,89	1.843,17	1.339,10	1.288,98	1.605,93	1.529,97	1.473,46	1.093,57
capo squadra esperto	capo squadra esperto specialista capo squadra esperto capo squadra esperto AIB	2.182,18	2.542,08	2.590,30	2.854,52	2.770,01	3.307,15	2.257,67	2.099,31	2.251,39	3.087,77
capo squadra	capo squadra specialista capo squadra capo squadra AIB	4.456,61	3.482,12	3.435,28	3.839,24	4.576,84	4.532,42	5.761,37	6.497,05	6.690,63	6.462,00
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale specialista vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	2.852,13	3.324,04	3.055,39	2.779,86	2.544,53	1.707,02	937,08	361,16	0,58	37,39
vigile del fuoco coordinatore	vigile del fuoco coordinatore specialista vigile del fuoco coordinatore vigile del fuoco coordinatore AIB	5.034,24	5.263,25	5.869,14	4.978,75	4.885,30	5.215,64	5.274,91	5.321,29	5.375,23	5.113,55
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale specialista vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	3.018,10	3.253,12	3.148,77	3.949,05	3.731,59	3.678,87	3.994,68	4.006,63	4.325,38	5.372,48
vigile del fuoco esperto	vigile del fuoco esperto specialista vigile del fuoco esperto vigile del fuoco esperto AIB	3.730,59	3.680,35	4.015,60	4.054,91	4.398,51	5.449,20	5.135,03	5.129,22	5.272,52	4.731,12
vigile del fuoco	vigile del fuoco specialista vigile del fuoco vigile del fuoco AIB	3.358,77	3.980,80	4.546,39	4.393,89	4.191,12	3.563,09	4.303,48	4.949,89	5.024,73	4.851,85
allievo vigile del fuoco	allievo vigile del fuoco	1.060,29	1.498,34	613,64	746,07	1.081,40	1.168,02	1.180,72	1.128,77	1.048,08	961,82
ispettore tecnico-professionale coordinatore con scatto convenzionale	ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,07	2,00
ispettore tecnico-professionale coordinatore	ispettore logistico-gestionale coordinatore ispettore informatico coordinatore ispettore tecnico-scientifico coordinatore ispettore sanitario coordinatore	1,85	3,00	3,00	6,74	65,53	90,85	89,96	94,24	105,49	369,38
ispettore tecnico-professionale esperto con scatto convenzionale	ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale ispettore informatico esperto con scatto convenzionale ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	124,76	530,71	790,44	778,45	742,42	731,76	708,95	675,14	621,02	297,75
ispettore tecnico-professionale esperto	ispettore logistico-gestionale esperto ispettore informatico esperto ispettore tecnico-scientifico esperto ispettore sanitario esperto	802,12	388,35	125,32	131,79	100,53	60,61	54,99	258,36	434,10	454,97
ispettore tecnico-professionale	ispettore logistico-gestionale ispettore informatico ispettore tecnico-scientifico ispettore sanitario	325,36	571,68	613,13	616,34	622,50	635,43	657,36	474,69	340,88	361,22
orchestrante superiore con scatto convenzionale	orchestrante superiore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
orchestrante superiore	orchestrante superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
orchestrante esperto con scatto convenzionale	orchestrante esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
orchestrante esperto	orchestrante esperto	0,00	0,00	20,84	29,00	29,08	44,00	44,00	44,00	43,92	43,00
orchestrante	orchestrante	44,00	44,00	23,16	15,00	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	maestro direttore con quarto scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	maestro direttore con terzo scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	maestro direttore con secondo scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	maestro direttore con primo scatto convenzionale	0,00	0,00	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maestro direttore	maestro direttore	1,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atleta con quarto scatto convenzionale	atleta con quarto scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atleta con terzo scatto convenzionale	atleta con terzo scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atleta con secondo scatto convenzionale	atleta con secondo scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
atleta con primo scatto convenzionale	atleta con primo scatto convenzionale	0,00	0,85	10,00	10,00	10,05	19,00	19,00	19,59	27,34	29,15
atleta	atleta	19,59	26,49	20,00	20,00	19,95	11,00	11,00	10,41	2,66	0,00
assistente con scatto convenzionale	assistente con scatto convenzionale	35,28	139,68	243,90	322,85	356,86	382,14	378,62	401,09	375,67	348,97
assistente	assistente	541,61	357,28	297,89	208,08	173,61	128,46	137,20	73,06	48,91	19,76
operatore esperto con scatto convenzionale	operatore esperto con scatto convenzionale	278,52	237,30	158,84	135,92	106,96	91,64	38,25	27,70	18,96	10,63
operatore esperto	operatore esperto	23,33	12,79	9,07	5,17	2,99	2,55	13,81	129,99	367,92	745,26
operatore	operatore	409,13	798,91	958,87	1.008,47	1.044,83	1.075,89	1.093,27	1.025,94	833,25	512,37
		34.329,51	36.696,80	36.585,18	35.983,24	35.811,83	35.720,82	35.785,59	35.912,75	36.012,65	36.094,98



Il comma 1 dell'articolo, mediante la sostituzione della tabella C allegata al decreto legge 16 luglio 2020, n.76 con la nuova tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, incrementa, a far data dal 1 gennaio 2022, le sole indennità di rischio e mensile per il personale non direttivo non dirigente del Corpo, come risultanti a seguito dell'avvenuto rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021.

La seguente tabella illustra le nuove misure, decorrenti dal 1° gennaio 2022, delle indennità di rischio e mensile e i relativi incrementi previsti (lordo dipendente).

Misura delle indennità di rischio e mensile dal 1° gennaio 2022



Qualifiche personale operativo CNVVF	Nuova misura indennità rischio	Incremento indennità rischio
	dec. 01.01.2022	dec. 01.01.2022
	mensile l.d.	mensile l.d.
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	913,13	8,41
ispettore antincendi coordinatore	902,50	8,32
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	902,50	8,32
ispettore antincendi esperto	863,80	7,96
ispettore antincendi	836,98	7,71
capo reparto con scatto convenzionale	833,08	7,68
capo reparto	833,08	7,68
capo squadra esperto	833,08	7,68
capo squadra	786,21	7,24
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	712,20	6,56
vigile del fuoco coordinatore	712,20	6,56
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	651,70	6,01
vigile del fuoco esperto	605,36	5,58
vigile del fuoco	571,25	5,26
allievo	467,25	-

Qualifiche personale tecnico-professionale CNVVF	Nuova misura indennità mensile	Incremento indennità mensile
	dec. 01.01.2022	dec. 01.01.2022
	mensile l.d.	mensile l.d.
ispettore tecnico-professionale coordinatore con scatto convenzionale	474,84	4,38
ispettore tecnico-professionale coordinatore	469,29	4,32
ispettore tecnico-professionale esperto con scatto convenzionale	469,29	4,32
ispettore tecnico-professionale esperto	449,18	4,14
ispettore tecnico-professionale	435,23	4,01
orchestrante superiore con scatto convenzionale	469,29	4,32
orchestrante superiore	469,29	4,32
orchestrante esperto con scatto convenzionale	449,18	4,14
orchestrante esperto	435,23	4,01
orchestrante	433,20	3,99
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	474,84	4,38
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	469,29	4,32
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	469,29	4,32
maestro direttore con primo scatto convenzionale	449,18	4,14
maestro direttore	435,23	4,01
atleta con quarto scatto convenzionale	469,29	4,32
atleta con terzo scatto convenzionale	469,29	4,32
atleta con secondo scatto convenzionale	449,18	4,14
atleta con primo scatto convenzionale	435,23	4,01
atleta	433,20	3,99
assistente con scatto convenzionale	433,20	3,99
assistente	408,83	3,77
operatore esperto con scatto convenzionale	338,88	3,12
operatore esperto	314,79	2,90
operatore	297,05	2,74

Nella sottostante tabella si fornisce un quadro sintetico della destinazione delle risorse complessivamente disponibili in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 133, della legge n.160 del 2019, pari a euro 4,5 milioni, a seguito del rifinanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1003, della legge n.234 del 2021.



ANNO	INDENNITÀ DI RISCHIO (ruoli operativi)	INDENNITÀ MENSILE (ruoli tecnico-professionali)	TOTALE
2022	3.665.666,50	174.008,49	3.839.675,00
2023	3.823.749,73	204.529,74	4.028.279,46
2024	3.867.357,28	215.077,69	4.082.434,97
2025	3.765.270,86	215.686,82	3.980.957,68
2026	3.698.614,46	215.730,36	3.914.344,82
2027	3.676.193,34	214.240,77	3.890.434,11
2028	3.662.019,11	212.344,53	3.874.363,64
2029	3.666.438,28	211.432,16	3.877.870,43
2030	3.680.072,63	210.583,62	3.890.656,25
2031	3.709.690,59	208.468,95	3.918.159,54

La seguente tabella reca la proiezione finanziaria degli oneri, comprensivi di quelli fiscali e previdenziali a carico dello Stato, per le annualità 2022-2031.



Il comma 2 dell'articolo stabilisce che i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi importi di cui alla suddetta tabella C (relativi, come detto, alla sola indennità di rischio e mensile per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo) comportano il riassorbimento, fino a concorrenza del relativo importo, degli assegni personali riassorbibili eventualmente in godimento da determinate unità di personale.

Il comma 3 dell'articolo destina al fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali e della razionalizzazione del quadro dei relativi istituti retributivi accessori, le somme di cui all'allegato B al presente decreto, quali somme che residuano a seguito dell'attuazione dell'intervento previsto dal comma 1, al netto degli oneri indiretti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n.196 del 2009, quantificati in euro 207.179 (al lordo oneri a carico dello Stato) a decorrere dall'anno 2022 come indicato nella seguente tabella.

Stima oneri indiretti (in euro)

	Retribuzione media lordo dip.te	Retribuzione media lordo Stato	Unità	Totale onere
Dirigenti Corpi di polizia	88.271	122.149	7.783	950.688.856
Carriera Dirigenziale Penitenziaria	89.521	123.880	268	33.199.772
Dirigenti Forze armate	82.815	114.599	15.256	1.748.328.401
Professori e ricercatori univ.	62.499	86.486	44.082	3.812.480.974
Magistratura	137.697	190.545	10.850	2.067.414.428
Totale onere				8.612.112.432 (A)

Fonte: CA 2019

anno 2022	
Onere complessivo pubblici dipendenti (fonte CA 2019)	166.273.738.633 (B)
Onere medio incremento ex art. 1 comma 1003 legge di bilancio 2022	4.000.000 (C)
Percentuale incremento	0,002% (D=C/B)
Oneri indiretti	207.179 (E=A*D)

Nella tabella che segue si riporta il quadro finanziario complessivo dell'intervento



Onere finanziario lordo Stato										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Onere per incremento Indennità rischio - personale operativo NDND	3.665.666,50	3.823.749,73	3.867.357,28	3.765.270,86	3.698.614,46	3.676.193,34	3.662.019,11	3.666.438,28	3.680.072,63	3.709.690,59
Onere per incremento Indennità mensile - personale tecnico-professionale NDND	174.008,49	204.529,74	215.077,69	215.686,82	215.730,36	214.240,77	212.344,53	211.432,16	210.583,62	208.468,95
Onere complessivo	3.839.675,00	4.028.279,46	4.082.434,97	3.980.957,68	3.914.344,82	3.890.434,11	3.874.363,64	3.877.870,43	3.890.656,25	3.918.159,54
Oneri indiretti ex art. 17 comma 7 legge 196/2009	207.179,14	207.179,14	207.179,14	207.179,14	207.179,14	207.179,14	207.179,14	207.179,14	207.179,14	207.179,14
Totale	4.046.854,13	4.235.458,60	4.289.614,11	4.188.136,82	4.121.523,96	4.097.613,25	4.081.542,78	4.085.049,57	4.097.835,39	4.125.338,68
Risorse										
Risorse ex art. 1, comma 1003, legge bilancio 2022 n. 234	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Risorse quota parte dell'autorizzazione di spesa pari a euro 500 mila di cui al comma 14, art.20, del decreto legge n.76/2020	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale risorse disponibili	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Risorse residue	453.145,87	264.541,40	210.385,89	311.863,18	378.476,04	402.386,75	418.457,22	414.950,43	402.164,61	374.661,32

Articolo 23

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

All'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 - recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" - è stato istituito il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022.

Tale importo costituisce il limite di spesa destinato a finanziare il riconoscimento di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

La norma rinvia ad un decreto attuativo la disciplina delle modalità e dei requisiti per l'erogazione dell'indennità di cui trattasi.

Possono beneficiare dell'indennità una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

Allo scopo di individuare l'importo dell'indennità e il numero di beneficiari è stata predisposta una rilevazione sugli archivi dell'Inps riguardante gli iscritti alle Gestioni CDCM, Artigiani,



Commercianti e Professionisti esclusivi della Gestione Separata assumendo quali variabili di rilevazione quelle alla base dei requisiti inclusa la regolarità contributiva richiesta.

In proposito si precisa che:

- riguardo al reddito è stato considerato quello imponibile ai fini contributivi,
- relativamente ai CDCM, poiché i dati a disposizione dell'Inps sono relativi ad un reddito convenzionale è stato assunto che tutti possano essere beneficiari di indennità,
- per quanto riguarda i professionisti iscritti alle Casse di previdenza, sono stati stimati pari a 530.000 i soggetti con reddito non superiore a 35.000 euro sulla base di informazioni fornite della Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dalla rilevazione così impostata, sono stati previsti circa 3,3 milioni di soggetti così distribuiti:

- 1) 430 mila Coltivatori diretti, mezzadri e Coloni (CDCM),
- 2) 954 mila Artigiani,
- 3) 1.081 mila Commercianti,
- 4) 290 mila Professionisti esclusivi iscritti alla Gestione Separata,
- 5) 530 mila Professionisti iscritti alle Casse di previdenza,

Poiché il requisito richiesto è riferito ai redditi complessivi imponibili ai fini fiscali (in alcuni casi maggiori ai redditi imponibili ai fini contributi considerati in questa sede) la platea viene ridotta per tener conto di coloro che presenteranno un reddito complessivo superiore a 35.000 euro.

La riduzione ipotizzata del 10% (ad eccezione dei CDCM) è stimata sulla base di elementi informativi forniti dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia.

Di seguito la tabella riepilogativa delle platee interessate:

Cdcm	430.000
Artigiani	859.000
Commercianti	973.000
Professionisti esclusivi	261.000
Casse professionali	477.000
Totale	3.000.000

Ne consegue che se si intende erogare l'indennità nella misura di 200 euro pro capite, l'onere finanziario stimato su 3,0 milioni di lavoratori autonomi sarà pari a 600,0 milioni di euro per l'anno 2022 di cui 95,6 milioni di euro per le Casse di previdenza.

La disposizione implementa, pertanto, l'autorizzazione di spesa in esame di 100 milioni di euro, rispetto ai 500 milioni inizialmente previsti.

Ne derivano, pertanto, maggiori oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 23-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori

con figli minori di anni 14)

Viene prorogata al 31 dicembre la possibilità prevista all'art 26, comma 2bis del D.L 18 del 2020 che i lavoratori fragili svolgano "di norma "la prestazione lavorativa in modalità agile.



L'ulteriore proroga delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del D.L. 18/2020 ha effetti sulla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri che discendono dall'applicazione dell'art. 10 comma 1 ter, si evidenzia quanto segue:

- in sede di conversione in legge del DL 24/2022 si è stimato il costo pari ad euro 5.402.619 relativo alla sostituzione della platea dei lavoratori fragili in lavoro agile sino al 30 giugno 2022;*
- nella norma in esame si ipotizza che il totale del personale scolastico "fragile" sia simile a quello di Maggio 2022, ad esso si applica il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza;*
- considerando prudenzialmente che la data media di inizio delle lezioni possa essere individuata nel 15 settembre 2022, si stima la spesa per 3,5 mesi sino al 31 dicembre 2022 pari ad euro 18.659.723 come mostrato in tabella:*

Tipo personale	Assenti	Costo mensile medio unitario LORDO STATO	Costo per 3,5 mesi (inizio 15 sett. 2022 fine 31 dic 2022)
ATA	578	2.385	4.824.713
Docenti infanzia	230	2.871	2.311.026
Docenti primaria	430	3.089	4.648.930
Docenti secondaria	582	3.089	6.292.273
IRC (ins religione)	52	2.871	522.493
PED (pers. ed. convitti)	6	2.871	60.288
Totale	1.878		18.659.723

L'onere pari ad euro 18.660.000 (con arrotondamento in eccesso rispetto alla puntuale quantificazione), necessaria ad estendere la misura sino al 31 dicembre 2022, trova copertura mediante riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per euro 8.000.000 e mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per euro 10.660.000.

Comma 2 la disposizione proroga una norma di carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 23-ter
(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono stati adottati i seguenti parametri:

- *Numero delle istanze accolte dal 2016 al 2021, risultanti dai ruoli di spesa fissa aperti fino ad oggi: n. 29;*
- *Numero di istanze accolte in media ogni anno dal 2016 ad oggi circa 5 (29:6);*
- *L'importo degli arretrati in quota capitale spettante a ciascun beneficiario è pari a euro 514.75;*
- *L'importo degli interessi legali spettanti a ciascun beneficiario dal 2008 al 2021 è pari a euro 36.128 (interesse annuo euro 2.581 per 14 anni)*
- *L'importo degli arretrati comprensivo degli interessi calcolati al tasso di interesse legale dello 0.01 per cento è pari a 550.880;*
- *Dal 2022 si è ipotizzato pertanto che vengano accolte ogni anno 5 domande, come accaduto mediamente degli anni dal 2016 al 2021.*
- *Nel 2022 l'onere è pari alla metà degli arretrati quantificati con riferimento alle 29 istanze già accolte, comprensivi degli interessi fino al 2021 ossia è pari a 7.987.760, elevato prudenzialmente a 8 milioni.*
- *Nel 2023 l'onere viene calcolato come somma tra la seconda rata da corrispondere ai 29 beneficiari di cui si è detto in precedenza comprensiva degli ulteriori interessi maturati nel 2022 (per un totale di euro 8.025.178) e l'onere relativo alla prima rata relativa alle 5 domande che si prevede di soddisfare nel 2023 comprensiva degli interessi maturati fino al 2022 (euro 1.383.651,43), per un ammontare pari a euro 9.408.829,71 elevato prudenzialmente a 10 milioni di euro;*
- *Nel 2024 l'onere viene calcolato come somma tra la seconda rata degli arretrati corrisposti nell'anno precedente, comprensiva degli ulteriori interessi maturati nel 2023 (per un totale di euro 1.390.102,86), e l'onere relativo alla prima rata relativa alle 5 domande che si prevede di soddisfare nel 2024 comprensiva degli interessi maturati fino al 2023 (euro 1.390.102,86), per un ammontare pari a euro 2.780.205,71 elevato prudenzialmente a 3 milioni di euro;*
- *Nel 2025 l'onere viene calcolato come somma tra la seconda rata degli arretrati corrisposti nell'anno precedente, comprensiva degli ulteriori interessi maturati nel 2024 (per un totale di euro 1.396.554,29), e l'onere relativo alla prima rata relativa alle 5 domande che si prevede di soddisfare nel 2025 comprensiva degli interessi maturati fino al 2024 (euro 1.396.554,29), per un ammontare pari a euro 2.793.108,57, elevato prudenzialmente a 3 milioni di euro;*
- *Nel 2026 l'onere viene calcolato come somma tra la seconda rata degli arretrati corrisposti nell'anno precedente, comprensiva degli ulteriori interessi maturati nel 2025 (per un totale di euro 1.403.005,71), e l'onere relativo alla prima rata relativa alle 5 domande che si prevede di soddisfare nel 2026 comprensiva degli interessi fino al 2025 (per un totale di euro 1.403.005,71), per un ammontare pari a euro 2.806.011,43, elevato prudenzialmente a 3 milioni di euro;*
- *Nel 2027 l'onere viene calcolato come somma tra la seconda rata degli arretrati corrisposti nell'anno precedente, comprensiva degli ulteriori interessi maturati nel 2026 (per un totale di euro 1.409.457,14), e l'onere relativo alla prima rata relativa alle 5 domande che si prevede di soddisfare nel 2027 comprensiva degli interessi maturati fino al 2026 (euro 1.409.457,14), per un ammontare pari a euro 2.818.914,29, elevato prudenzialmente a 3 milioni di euro;*



- Nel 2028 l'onere corrisponderebbe alla seconda rata degli arretrati corrisposti nell'anno precedente, comprensiva degli ulteriori interessi maturati nel 2027 e sarebbe pari a 1.415.908,57, giacché è sostanzialmente da escludere la presenza di ulteriori oneri in conseguenza della prescrizione del diritto a presentare nuove domande di indennizzo (10 anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2016 di conversione del decreto-legge n.113 del 2016, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, come modificato dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166). Tuttavia, in via prudenziale, l'onere stimato con riferimento a ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, pari a 3 milioni di euro, viene assunto come onere permanente.

Il comma 3 prevede che ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 215 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Articolo 24 (Iniziative multilaterali in materia di salute)

Il Ministero dell'economia e delle finanze sostiene da diversi anni le iniziative di cooperazione multilaterale per il finanziamento della salute globale.

Con lo scoppio della pandemia da COVID-19, la cooperazione sulla tutela della salute globale si è ulteriormente rafforzata. Durante la presidenza italiana del G20 nel 2021 l'Italia ha assunto una indiscussa leadership in questo settore, ponendo l'accento sulla necessità di garantire equità nella distribuzione di vaccini, test e medicinali contro il COVID-19 nei Paesi in via di sviluppo e di lavorare per garantire adeguati finanziamenti per la prevenzione e preparazione e risposta (PPR) alle future pandemie, creando una Task Force di cooperazione tra ministri delle finanze e della salute del G20.

Nel 2022, l'Italia ha rinnovato il proprio impegno su queste tematiche, da una parte guidando la creazione di un Financial Intermediary Fund (FIF) presso la Banca Mondiale dedicato alla PPR pandemica, per il quale intende essere uno dei principali contributori, e dall'altra promettendo nuove risorse per la lotta al Covid-19. Lo sforzo finanziario complessivo ammonta a 200 milioni di euro, per i quali l'Italia si è impegnata nel corso del Second Global Covid-19 Summit del 12 maggio 2022. Al fine di mantenere la leadership e la credibilità internazionale è necessario dar seguito a tale impegno.

Per quanto riguarda il FIF, il cui lancio avverrà il 9 settembre p.v., il contributo specifico è stato individuato nei 100 milioni di euro promessi nel corso della Ministeriale Finanze G20 del 15-16 luglio 2022: l'Italia diventerebbe così il secondo principale governo donatore dopo gli USA. Il FIF permetterà di destinare finanziamenti mirati alle organizzazioni internazionali nel corso di diversi anni, coprendo le lacune emerse nei fabbisogni finanziari dei programmi di preparazione alle pandemie.

Per quanto riguarda invece la lotta al COVID-19, i programmi sanitari nei Paesi in Via di Sviluppo richiederanno ancora ingenti risorse da parte della comunità internazionale. A tal fine, nel corso del già menzionato Summit del 12 maggio 2022, l'Italia ha rinnovato il sostegno all'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), l'iniziativa guidata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che riunisce i principali attori della Salute Globale per promuovere lo sviluppo, la produzione e l'accesso equo per tutti i Paesi del mondo ai farmaci, alle terapie, agli strumenti di



diagnostica e ai vaccini contro la COVID-19. L'ACT-A rappresenta ancora oggi l'unico strumento di accesso per molti Paesi alle contromisure sanitarie.

L'Italia ha sinora contribuito all'ACT-A con circa 470 milioni di dollari, per la maggior parte destinati alla COVAX AMC (COVID-19 Vaccines Global Access Advance Market Commitment), il fondo gestito dalla GAVI Alliance che contribuisce all'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 per 92 Paesi a medio e basso reddito, e che ha consentito a tali Paesi di ricevere più di 1,4 miliardi di dosi. Al fine di rinnovare il sostegno alla COVAX AMC, si intende destinare alla GAVI Alliance la parte rimanente dell'annuncio del 12 maggio, corrispondente a 100 milioni di euro nel 2022.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 24-bis

(Modifiche all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

L'articolo 42, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ha stanziato risorse, per l'anno 2021, per l'acquisto di 133.800.000 di messaggi brevi c.d."SMS. Alla data del 10 dicembre 2021, sono stati inviati 93.279.085 di messaggi, con un residuo di 40.520.915.

Con l'articolo 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono stati stanziati ulteriori euro 1.523.146,00, IVA inclusa, per l'acquisto del servizio di messaggistica breve fino alla fine di aprile 2022.

Alla data del 25 maggio 2022 sono stati già inviati circa 19.500.000 di SMS, oltre ai pacchetti già acquistati con il precedente stanziamento, e considerato che risulta prevedibile un ulteriore consumo di SMS, a livello nazionale, pari a circa 4mln/mese, per un totale di 28.000.000 di SMS fino al 31 dicembre c.a., si rende necessario il finanziamento del costo di 47.500.000 SMS, per un totale complessivo di 475 pacchetti da 100.000 SMS, al costo unitario con IVA a pacchetto di 3.318 euro, e per una spesa totale pari a euro 1.576.240, come da schema sotto riportato:

Acquisto SMS				
Qtà SMS fino al 31 dicembre 2022	Costo unitario senza IVA a pacchetto da 100.000 SMS	Costo unitario con IVA a pacchetto da 100.000 SMS	costo senza IVA	costo con IVA
47.500.000	2.720	3.318	1.292.000	1.576.240

Per la copertura di tale spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute

Articolo 25

(Bonus per l'assistenza psicologica)

Comma 1 La norma incrementa di 15 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse destinate all'erogazione del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.



Comma 1-bis *La disposizione, che non determina effetti finanziari, adegua al nuovo stanziamento la tabella di riparto di cui all'ultimo periodo del medesimo comma.*

Comma 2 Agli oneri derivanti dal **comma 1**, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è incrementato dell'importo di **15** milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 25-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato)

La disposizione prevede la proroga dal 31 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 delle disposizioni di cui all'articolo articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.

La proroga della disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26

(Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

La disposizione prevede una rimodulazione delle ulteriori misure di assistenza di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in assenza di nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, nessun ulteriore posto di accoglienza diffusa del contingente massimo autorizzato dal DL 44/2022 è stato attivato, essendo attualmente ancora in corso di attivazione il contingente relativo allo stanziamento contenuto nel precedente DL 21/2022 (art. 31, c. 1, lett. a).

Pertanto l'incremento del numero dei posti di accoglienza diffusa previsto dall'art. 44, c. 1, lett. a) del citato decreto-legge n. 50 del 2022, originariamente disposto nel limite massimo di 15.000 unità, viene ridotto di 8.000 unità e ridimensionato a 7000 unità, riducendo conseguentemente anche il relativo onere finanziario da euro 103.950.000 (come già quantificato in relazione tecnico-finanziaria del decreto-legge n. 50 del 2022) a euro 34.650.000, così determinati:

$33 \text{ euro/die} \times 30 \text{ giorni} \times 7.000 \text{ unità} \times 5 \text{ mesi} = 34.650.000 \text{ euro.}$

Una quota delle risorse sopra indicate viene utilizzata per l'esigenza di copertura degli ulteriori posti di accoglienza del Sistema di Accoglienza e Integrazione -SAI di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, alla legge n. 39 del 1990 (di seguito SAI), per un massimo di 8.000 unità (lettera c-bis). Il fabbisogno è determinato tenuto conto che il costo medio dell'accoglienza nel Sistema è pari a € 41,12 per die: pertanto, il costo dell'accoglienza nel SAI di 8.000 persone per il periodo di cinque mesi (153 giorni), dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a euro 50.330.880, determinati come segue:

$8.000 \text{ posti} \times € 41,12 \times 153 \text{ giorni} = \text{euro } 50.330.880, \text{ arrotondato a euro } 50.500.000.$

A seguito di tale rimodulazione delle risorse finalizzate all'attuazione dell'art. 44, comma 1, lett.a), del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, risultano residuare euro 18.800.000, che restano disponibili per eventuali esigenze ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 44.



La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di rimodulazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 27
(Rifinanziamento del Fondo per bonus relativi ai trasporti)

La norma rifinanzia di un importo pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per bonus trasporti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Dalla stessa derivano oneri a carico della finanza pubblica pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 27-bis
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di "Alessandria Smistamento")

Dispone che il Commissario straordinario per il collegamento tra il terzo valico dei Giovi e il nodo ferroviario di Genova, possa predisporre un Master plan che interessi la stessa l'area di "Alessandria smistamento" volto all'individuazione di aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di riqualificazione urbana e sviluppo economico e sociale. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica trattandosi di attività finanziabili nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e già finalizzate alla progettazione del centro merci di Alessandria Smistamento.

Articolo 28
(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissione televisiva)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non comportano oneri per la finanza pubblica, trovando copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigenze per l'anno 2022 già autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di recente rifinanziate dall'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

CAPO V
Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici

Articolo 29
(Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.)

La disposizione interviene modificando il comma 8 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prevedendo che, a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato con decisione della Commissione Europea, i proventi dell'attività liquidatoria siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria.



Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le stime del saldo netto da finanziare e del fabbisogno non scontano, prudenzialmente, la restituzione del prestito.

Articolo 30
(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

La disposizione interviene al fine di consentire all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dall’intervento da parte di Invitalia, come delineato dalla norma, per un importo pari, nel massimo, a 1.000.000.000 euro, per l’anno 2022 si provvede, quanto a 900.000.000 euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Quanto a 100.000.000 euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 quater, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n.176.

La disposizione prevede, altresì, il coinvolgimento di primarie istituzioni finanziarie al fianco del MEF nella conduzione delle operazioni in parola. Alla copertura dei relativi oneri, che non potranno essere complessivamente superiori a 100.000 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Comma 2-bis La disposizione estende alla Sideralloys s.p.a. Italia la misura del tavolo di coordinamento istituito, ai sensi dell’articolo 15, comma 13-bis, del 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 15 luglio 2022, n. 91, presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell’attività dell’azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. La partecipazione alle riunioni del predetto Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 31
(Modifiche all’articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)

La disposizione reca alcune modifiche necessarie ed urgenti all’articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. La norma ha carattere ordinamentale e, rappresentando un mero chiarimento interpretativo ed applicativo della disposizione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 31-bis
**(Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e
di attuazione degli interventi del PNRR)**

Comma 1 la disposizione intervenendo sul citato articolo 20-bis, mira a far sì che la disciplina in materia di edilizia di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 55 del 2018, si applichi, con riferimento agli eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche agli immobili distrutti o danneggiati siti in comuni posti fuori dai crateri sismici individuati dalla normativa sulla ricostruzione.

Ciò limitatamente agli edifici per i quali è stato accertato alla data del 31 dicembre 2021 il nesso di causalità tra i danni e l'evento sismico, secondo quanto risultante dalla classificazione con esito C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, ossia quali edifici parzialmente inagibili (esito C) o inagibili (esito E). La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che gli immobili cui si applica sono stati in ogni caso già considerati nella programmazione della ricostruzione del patrimonio abitativo privato a seguito del sisma e che quindi non si configurano nuove fattispecie di interventi da eseguire

Comma 2 si limita a prevedere una disposizione a carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 32
(Aree di interesse strategico nazionale)

La presente norma introduce la possibilità di istituire con apposito DPCM aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi in settori ritenuti di rilevanza strategica e che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro, rispetto ai quali possa operare una disciplina di semplificazione e accelerazione procedimentale per l'attuazione.

La norma stabilisce che l'istituzione avvenga con DPCM e che lo stesso DPCM motivi la strategicità dell'investimento e accerti la presenza delle concrete condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto, oltre alla localizzazione geografica dell'investimento.

Si prevede, altresì, che con DPCM d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente possa essere nominato un Commissario straordinario quale unico delegato per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche. Il compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 è definito nel provvedimento di nomina, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente.

Al fine di realizzare i suddetti investimenti è altresì prevista la possibilità che il DPCM istituisca o individui società di sviluppo o un consorzio, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale.



Ai commi 7, 8 e 9 sono poi previste procedure acceleratorie per l'attuazione degli interventi tra cui l'applicazione dell'articolo 27-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che si intende introdurre con altra apposita norma con l'articolo 33 del presente decreto.

La norma ha carattere ordinamentale e programmatico, atteso che si limita a disciplinare il procedimento di possibile istituzione di aree di interesse strategico nazionale, ove consentire l'applicazione di norme di semplificazione e accelerazione procedimentale utili a favorire eventuali futuri piani di investimento, la cui concreta individuazione e disciplina di dettaglio è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, deputati a vagliare le effettive condizioni dell'investimento, la rilevanza strategica e le eventuali modalità di realizzazione.

Fermo restando che i futuri DPCM saranno ordinariamente sottoposti alle necessarie verifiche degli organi di controllo, la norma, stante il carattere programmatico e ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi anzi ritenere che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste possano consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi.

Articolo 33 **(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale)**

La norma si pone quale misura di semplificazione nel procedimento di istituzione dell'area di interesse strategico nazionale. In particolare, stabilisce un unico procedimento autorizzatorio di verifica per il rilascio di VIA e VAS con il dimezzamento dei relativi termini volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR).

La disposizione ha pertanto carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendosi anzi ritenere che le norme di semplificazione e accelerazione procedimentale ivi previste possano consentire risparmi di spesa in termini di minori oneri amministrativi.

In particolare, con riguardo alla figura dell'esperto previsto al comma 10 per la partecipazione alla conferenza di servizi decisoria, questi è da intendersi quale rappresentante dell'amministrazione statale e, dunque, quale dipendente dell'amministrazione dello Stato, in possesso di specifici requisiti di professionalità nella materia, la cui partecipazione rientra dunque nei doveri d'ufficio senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, si precisa che la partecipazione a tale attività non comporta l'attribuzione di alcun emolumento, indennità, gettone di presenza o altro compenso comunque denominato.

Articolo 33-bis

(Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali)

La norma, volta a semplificare e accelerare, in caso di emergenze di protezione civile, le modalità di fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di disposizione esclusivamente di natura procedurale.



Articolo 33-ter

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere procedurale in quanto, con riguardo alla cessione dei crediti da Superbonus e da altri bonus edilizi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si limitano a prevedere alcune ipotesi nelle quali non sussiste la responsabilità solidale dei cessionari in caso di concorso nella violazione a titolo di colpa lieve. Ad esse non sono, pertanto, ascrivibili effetti di gettito.

Articolo 33-quater

(Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili)

La disposizione introduce misure volte alla semplificazione degli interventi per l'installazione di vetrate panoramiche amovibili. In particolare, dispone che gli interventi siano eseguiti senza alcun titolo abilitativo per la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente aumento di volumi e di superfici, o che possano comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. La norma riveste carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 34

(Revisione dei prezzi per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili – Olimpiadi Milano-Cortina)

Commi 1 e 2. Le disposizioni incrementano la dotazione del *Fondo per l'avvio delle opere indifferibili*, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del PNC nonché quelli relativi al piano degli interventi funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, per le opere avviate dal 18 maggio al 31 dicembre 2022.

Per lo scopo summenzionato, il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027.

Agli oneri si provvede: quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge



23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027; 3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027; 4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027; 7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027; 9) l'accantonamento relativo al Ministero salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

Comma 3 La disposizione individua i membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, e ne disciplina la governance e il funzionamento.

Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4 La disposizione, di natura ordinamentale, attribuisce un nuovo incarico al commissario straordinario di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del DL 121/2021, con riferimento all'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval". La modifica in esame, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto i predetti interventi verranno realizzati tramite il ricorso a stanziamenti già esistenti a legislazione vigente, senza che sia necessario l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3-quinquies dello stesso articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121. Tali risorse sono infatti stanziati con riferimento agli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo.

Articolo 34-bis

(Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere un riequilibrio contrattuale di diritto privato nell'ambito di rapporti contrattuali in essere tra operatori senza accesso ai diversi fondi pubblici.

In particolare:

(i) la disposizione opera in una logica diversa da quella delle norme emergenziali recentemente introdotte volte a fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi dei



materiali nel settore dei contratti di appalto pubblici mediante l'accesso da parte delle stazioni appaltati a diversi fondi pubblici, istituiti nell'ambito dei recenti provvedimenti emergenziali, al fine di finanziare il riconoscimento delle compensazioni dagli stessi previste;

(ii) la logica sottesa alla disposizione è, invece, quella di prevedere un riequilibrio contrattuale di diritto privato nell'ambito di rapporti contrattuali in essere tra operatori privati assicurando un ragionevole contemperamento tra gli interessi privati sottesi ad un'esecuzione economicamente sostenibile dei lavori da parte dei committenti ed operatori privati e l'interesse pubblico alla celere realizzazione degli interventi strategici e di pubblica utilità oggetto dell'emendamento in questione;

(iii) al contempo, la disposizione non è destinata a produrre un impatto negativo sugli utenti finali considerato il sistema premiale a favore dei committenti previsto dal meccanismo della c.d. capacity market e l'aumento già registrato del costo dell'energia nel periodo più recente.

Articolo 35

(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico)

La disposizione interviene a supporto del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del PNRR.

Nel dettaglio, alla lettera a) si prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022, 400 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per il finanziamento di progetti relativi alle imprese del centro-nord, il cui iter è sospeso per insufficienza di risorse finanziarie. La previsione destina il 50% di tali risorse al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le risorse potranno essere programmate per il finanziamento di iniziative di particolare rilevanza, quali interventi di ambientalizzazione degli impianti siderurgici.

Lo strumento agevolativo summenzionato costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti strategici.

In base all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i., le agevolazioni sono concesse nelle forme di finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa, anche in combinazione tra di loro. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

Ai fini della quantificazione degli oneri della misura, è stato considerato quale riferimento l'andamento delle richieste agevolative relative agli anni precedenti, rispetto alle quali si è registrato, con una certa continuità, una ripartizione tra il 60% di richieste per le forme del contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa e del 40% per il finanziamento agevolato e il contributo in conto interessi.

Alla lettera b) si statuisce l'incremento della dotazione finanziaria del fondo IPCEI ovvero uno dei principali strumenti di sostegno all'innovazione nell'ambito della politica industriale europea per un importo pari a 25 milioni di euro per il 2022, 350 milioni di euro per il 2023, 33 milioni



di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, per la conclusione dell'iter amministrativo funzionale alla notifica.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 43, recante disposizioni finanziarie.

Articolo 35-bis

(Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione, prevedendo l'inquadramento del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni assegnatarie del suddetto personale con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 36

(Fondo unico nazionale per il turismo)

Il comma 1 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il fondo unico nazionale turismo di parte capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il comma 2 incrementa di 16.958.333,00 di euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 37

(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

La norma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, emani disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Inoltre, con le predette disposizioni si disciplina il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. Le misure di contrasto in ambito cibernetico sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Il Dipartimento delle informazioni



per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.

Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 37-bis

(Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare)

La norma è volta, infatti, a preservare la sostenibilità finanziaria e l'espletamento delle funzioni sociali dell'Ente Circoli della Marina militare quale Organismo che, nel rafforzare i vincoli di solidarietà marinara, favorisce le attività sociali, culturali, educative e ricreative dei soci marinai in servizio e in quiescenza e dei loro familiari. In particolare, nel perseguimento delle richiamate finalità, la norma è intesa a inserire nel Codice dell'ordinamento militare [recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66] l'articolo 131-bis, al fine di inquadrare nella giusta sede tale importante Organismo. Con tale previsione, inoltre, si mira a prevenire e sanare una problematica emersa recentemente che parrebbe essersi determinata per l'abrogazione del Regio Decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, concernente la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare, ad opera del d.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248 [c.d. "taglia leggi"].

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale e confermativa delle vigenti modalità di funzionamento dell'Ente circoli della Marina militare.

Articolo 37-ter

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124 per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza)

La disposizione prevede che i membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica siano nominati all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, e dispone, altresì, l'istituzione di un Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica, che dura in carica fino ad un massimo di 20 giorni dalla fiducia al nuovo Governo.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di un organo di natura parlamentare.

Articolo 37-quater

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

La norma contiene disposizioni di modifica del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, che ha istituito il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.



Le disposizioni sono volte a rafforzare il sistema di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico posto in essere dal Perimetro, prevedendo l'estensione degli obblighi di notifica attualmente previsti solo in relazione agli incidenti aventi impatto sui beni destinati a essere impiegati nel Perimetro stesso (beni ICT), anche delle altre reti e degli altri sistemi informativi e servizi informatici degli stessi soggetti facenti parte del Perimetro.

Le eventuali attività conseguenti alla ricezione delle notifiche da parte dei soggetti interessati saranno svolte nell'ambito delle risorse già assegnate all'Agenzia con le sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

L'attuazione delle predette disposizioni, pertanto, non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VI Istruzione

Articolo 38 (Norme in materia di istruzione)

All'articolo 37, comma 1, si apportano modifiche all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'articolo 44, comma 1, lett. i) del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, volte ad attivare una progressione di carriera selettiva finalizzata alla realizzazione di uno sviluppo professionale per gli insegnanti per costituire nelle istituzioni scolastiche un nucleo di docenti *stabilmente incentivati* *L'assegno annuale di cui al comma 4-bis costituisce uno stabile incentivo per i docenti nell'ambito di un sistema di progressione di carriera. In particolare, il sistema di progressione di carriera sarà precisato in sede di contrattazione collettiva nei limiti della quota del fondo di cui al comma 5 per la parte specificamente destinata al beneficio economico di cui al comma 4-bis corrispondente ad euro 15.066.667 per il 2032, euro 60.266.667 per il 2033, euro 105.466.667 per il 2034, euro 150.666.667 per il 2035 e euro 180.800.000 a decorrere dal 2036 come da tabella sotto riportata.*

Per accedere *al beneficio* occorre aver svolto e superato positivamente tre percorsi triennali di formazione, consecutivi e non sovrapponibili. I docenti vengono selezionati, in sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, sulla base dei seguenti criteri:

- media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
- in caso di parità di punteggio diventa prevalente, in ordine di priorità:
 - a) la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione;
 - b) l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera;
 - c) i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti riportati.

I criteri sopra riportati sono integrativi rispetto a quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al decreto.

Nella successiva fase a regime i criteri e le modalità di valutazione sono indicati nel regolamento indicato nel successivo comma 9 e laddove tale regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 i criteri e le modalità di valutazione sono definite transitoriamente da un



decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi anche in deroga all'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988.

Al docente **stabilmente incentivato** viene, quindi, attribuito un assegno annuale *ad personam* pari a 5.650 euro lordo Stato che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Ai docenti che accedono all'incentivo per il primo anno scolastico, limitatamente al periodo settembre-dicembre, viene riconosciuto un importo pari ai 4-12mi dell'assegno annuale sopra indicato di euro 5.650. Al fine di evitare effetti di onerosità di carattere pensionistico e previdenziale ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico.

Il docente **stabilmente incentivato** è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica.

Ai fini del calcolo degli oneri, si tiene conto che ai sensi del comma 1 i percorsi formativi saranno attivati nel 2023/2024 e che, a regime, al termine dei tre trienni formativi, a ciascuno dei docenti **stabilmente incentivato** sia attribuito un beneficio economico pari a 5.650 euro lordo Stato.

La norma prevede che, accede al **beneficio in esame** un contingente di docenti, definito con il decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici dal 2032/2033 al 2035/2036, fino ad un massimo di 32.000 unità a regime.

A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso **alla stabile incentivazione** sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente **stabilmente incentivato** e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno *ad personam* da attribuire ad un contingente di docenti nella misura massima di 32 mila unità.

Si calcola a regime una spesa massima di 180.800.000 euro per l'onere relativo all'attribuzione dell'assegno *ad personam*, la cui copertura è individuata nel "Fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti" di cui al D.L. n. 36/2022" e la cui quantificazione tiene conto del fatto che per i docenti che di anno in anno accedono al **beneficio** l'assegno *ad personam* viene riconosciuto, nel primo anno, un importo pari ai 4-12mi (settembre-dicembre) dell'intero assegno. Le risorse che rimangono disponibili sul predetto Fondo potranno pertanto continuare a finanziare la misura del bonus *una tantum*.



Di seguito la tabella riepilogativa degli oneri:

	Numero docenti che beneficiano dell'incremento stipendiale correlato con lo stabile incentivo	Costo annuale a regime per singolo docente	2032	2033	2034	2035	2036
A.S. 2032/33	8.000	5.650	15.066.667	45.200.000	45.200.000	45.200.000	45.200.000
A.S. 2033/34	8.000	5.650		15.066.667	45.200.000	45.200.000	45.200.000
A.S. 2034/35	8.000	5.650			15.066.667	45.200.000	45.200.000
A.S. 2035/36	8.000	5.650				15.066.667	45.200.000
TOTALE	32.000		15.066.667	60.266.667	105.466.667	150.666.667	180.800.000
Fondo per l'incentivo alla formazione dei docenti ex art. 16-ter, c. 5 del d. lgs. n. 59/2017			387.000.000	387.000.000	387.000.000	387.000.000	387.000.000
Disponibilità residua per bonus <i>una tantum</i>			371.933.333	326.733.333	281.533.333	236.333.333	206.200.000

Le risorse del predetto Fondo sono accertate annualmente con il citato decreto interministeriale MI/MEF di cui all'articolo 1, c. 335 della LB n. 234/2021 al fine di individuare le risorse disponibili per le predette finalità (bonus *una tantum* ed assegno *ad personam*).

La disposizione di cui al nuovo comma 4-ter che si introduce all'articolo 16-ter del d. lgs. n. 59/2017 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto prevede il rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di individuare annualmente il contingente, in misura non superiore a 32.000 a regime dall'a.s. 2036/2037 nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente *stabilmente incentivato* e della quota disponibile del Fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno *ad personam* da attribuire al predetto contingente.

Articolo 39

(Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione non determina effetti finanziari, avendo natura esclusivamente ordinamentale. Si tratta, infatti, della trasposizione all'interno del testo della legge 14 novembre 2000, n. 338, con limitate armonizzazioni rispetto alle procedure da questa previste, di una norma sostanzialmente già approvata in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in legge 29 giugno 2022, n. 79. La trasposizione e gli ulteriori adattamenti sono stati elaborati al fine di venire incontro alle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, così da giungere a una migliore adesione agli adempimenti prescritti dallo stesso Piano.



Articolo 39-bis
(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

La disposizione al fine di consentire alle istituzioni scolastiche statali di applicare le misure di prevenzione non farmacologiche di base sin dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023, prevede un incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche pari a 32,12 milioni di euro per l'anno 2022.

Tenuto conto che il numero delle sedi di dirigenza da considerare è pari a 8.137, la quota mediamente assegnata ad ogni scuola per quattro mesi di funzionamento risulta pari a circa 3.900 € euro.

Considerato che le risorse in argomento sono stanziata dalla norma per le seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; la quota assegnata si ritiene congrua per garantire le esigenze di tutte le istituzioni scolastiche statali per il periodo settembre – dicembre 2022.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 58, comma 4 del decreto-legge n. 73 del 2021, come incrementato dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Le modalità attuative per il riparto tra le Istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie disponibili sono state disciplinate con il Decreto Ministeriale n. 27 del 14/02/2022, che stabilisce altresì che il riparto avvenga sulla base dei dati acquisiti in via definitiva dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione (SIDI).

Il Ministero dell'istruzione ha fornito alle istituzioni scolastiche statali e paritarie puntuali indicazioni operative per l'approvvigionamento delle mascherine in parola per il periodo 27 gennaio - 31 marzo 2022 e reso disponibile una apposita funzionalità del SIDI per consentire la registrazione dei dati di acquisto. A seguito della conclusione della fase di registrazione (le funzioni sono state chiuse definitivamente il 13/5/2022) e dell'analisi dei dati acquisiti, le risorse utilizzate dalle istituzioni scolastiche sono quantificate pari a 13.096.544,02 euro.

Considerato che le risorse stanziata dall'art. 19 del DL 4/2022 sono pari a 45.220.000,00, si calcola un residuo pari a 32.123.455,98 euro disponibile per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione in esame.

CAPO VII
Disposizioni in materia di giustizia

Articolo 40
(Edilizia penitenziaria)

La norma è preordinata a supportare, attraverso la semplificazione dei procedimenti presupposti e preliminari all'indizione di una gara di appalto nonché della progettazione, la realizzazione di



interventi urgenti in materia di edilizia penitenziaria, necessari a fronteggiare, in termini di maggiore celerità e speditezza, il problema del sovraffollamento delle strutture detentive. Sovraffollamento che, all'indomani della crisi pandemica, ha mostrato ulteriori e ben più complesse criticità, legate alla necessità di disporre di più ampi e numerosi spazi per la gestione di emergenze di vario tipo, tra cui quelle sanitarie. In particolare, l'intervento di cui al comma 1, novellando l'art. 53-bis, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, intende operare una assimilazione tra procedure per la realizzazione degli interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria, attraverso la semplificazione delle stesse attuata con lo strumento della conferenza dei servizi; la disposizione di cui al comma 2 sostituendo il comma 1-bis, dell'articolo 52 del succitato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, introduce una procedura ulteriormente accelerata per singole opere edilizie di particolare rilievo, attraverso una estensione delle disposizioni dettate in relazione agli interventi per le opere strategiche delle Forze armate. La norma, di natura procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla realizzazione dei predetti interventi attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, si rappresenta che i fondi per la realizzazione di interventi di edilizia penitenziaria risultano già iscritti a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia – U.d.v. 1.1 Amministrazione penitenziaria – Azione: “Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria” e nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – U.d.v. 1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità – Azione: “Infrastrutture carcerarie”.

Articolo 41

(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

La norma è volta a favorire, mediante una modifica temporanea del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), il finanziamento di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare, nell'immediato, la crisi energetica che sta attraversando il nostro Paese a seguito del conflitto Russia-Ucraina e che ricade negativamente sulle utenze delle amministrazioni pubbliche, oltre che il superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'adeguamento delle attrezzature informatiche necessarie a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell'interno, l'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

La disposizione in esame stabilisce che, per l'anno 2022, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414, articoli 2 e 3, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni. Le somme versate nel corso dell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, ammontano a complessivi euro 122.387.683,35.

Considerato che resta ferma la percentuale del 2% destinata all'erario, pari ad euro 2.447.753,67 e che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (D.L. Ristori) comporta oneri pari ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2021, la



somma da ripartire tra il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia ammonta complessivamente ad euro 118.939.929,68.

La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà al Ministero dell'interno di disporre di una somma pari ad euro 59.469.964,84 e al Ministero della giustizia di una somma pari ad euro 52.451.964,84 (calcolata al netto della prededuzione relativa alla copertura finanziaria in materia di mediazione civile ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 28/2010, pari ad euro 7.018.000 in ragione d'anno), nel corso dell'anno 2022.

SOMME VERSATE SUL CAPITOLO 2414 DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO ANNI 2017-2021

Cap.	Art.	VERSATO 2017	VERSATO 2018	VERSATO 2019	VERSATO 2020	VERSATO 2021
2414	2	103.317.016,41	118.485.216,97	85.599.601,40	69.955.375,50	74.066.108,23
2414	3	37.790.796,18	38.918.430,55	30.988.351,85	44.171.036,05	48.321.575,12
		141.107.812,59	157.403.647,52	116.587.953,25	114.126.411,55	122.387.683,35
		2% Erario				2.447.753,67
		Totale da ripartire				119.939.929,68
		Al netto degli oneri di cui all'art. 23-quinquies D.L. 137/2020				1.000.000
		Totale				118.939.929,68
		quota spettante al Min. Interno				59.469.964,84
		quota spettante al Min. Giustizia				59.469.964,84
		Pre-deduzione mediazione civile				7.018.000,00
		Spettanza Giustizia				52.451.964,84

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 41-bis

(Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria)

La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 2. La lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

- la lett. b) non si ascrivono effetti di gettito, in quanto la stessa è limitata a superare una possibile incongruenza relativa alla data in cui la controversia deve essere pendente in cassazione al fine di poter accedere alla definizione agevolata di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.



CAPO VIII

Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 42

(Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tenuto conto della finalità di incentivazione degli adempimenti spontanei, dalla sua entrata in vigore potrebbero derivare potenziali effetti positivi di gettito che, tuttavia, in via prudenziale, non formano oggetto di quantificazione.

Articolo 42-bis

(Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

L'art. 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, prevede, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di house providing, l'affidamento delle attività di contact center multicanale (CCM) alla società in house "ITALIA PREVIDENZA - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni - S.I.S.P.I. S.p.A." alla scadenza naturale dei contratti in essere.

La proposta emendativa è volta ad introdurre un limite di spesa cui sottoporre la predetta operazione di "internalizzazione" rappresentato dalla spesa complessiva sostenuta per lo stesso servizio dell'Istituto nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, fermo restando il limite della spesa per beni e servizi sostenuta dall'Inps ai sensi dell'articolo 1, commi 591 e seguenti della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Tanto premesso la disposizione imponendo un tetto di spesa nell'ambito di una categoria di spesa che risulta già contingentata dalle norme vigenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 42-ter

(Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali)

La disposizione riveste carattere ordinamentale ed è volta esclusivamente – fermo restando l'onere complessivo previsto - ad estendere le finalità dell'attribuzione delle risorse già stanziati - pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 - con il comma 51 della legge di bilancio 2022. Ciò al fine di consentire, ove all'esito della ricognizione della 'fase 2' concernente la deliberazione di stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 per incendi boschivi venissero accertate effettivamente delle residue disponibilità finanziarie, di utilizzare tali eventuali disponibilità anche per la 'fase 2' relativa agli eventi di cui al comma 448 della medesima legge di bilancio (eventi verificatisi negli anni 2019 e 2020 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del d. lgs. 1/2018), in quanto si tratta di una pluralità di eventi emergenziali diffusi sull'intero territorio nazionale, più risalenti nel tempo e la cui ricognizione dei fabbisogni risulta già stata trasmessa per le successive attività istruttorie del Dipartimento della protezione civile secondo le modalità disciplinate dal



medesimo comma, per cui la relativa autorizzazione di spesa disposta dal citato comma 448, pari a 50 milioni annui, è allo stato prevista solo a partire dall'esercizio finanziario 2023.

*Articolo 42-quater
(Progetto Guaranties Loans Active Management - GLAM)*

Le disposizioni non prevedono, tramite la attivazione e gestione della piattaforma per la gestione dei crediti, impatti diretti per la finanza pubblica. Difatti, i patrimoni destinati costituiti da AMCO S.p.a. per l'acquisto dei crediti garantiti dal Fondo ex legge 662/1996 ("Fondo PMI") ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ("D.L. 23/2020") finanziano l'acquisto di tali crediti – a condizioni di mercato e previo accordo con i singoli finanziatori cedenti - mediante l'emissione di titoli acquistati dai finanziatori titolari dei crediti ceduti (come contropartita per la cessione dei crediti) e/o collocati sul mercato tra investitori istituzionali. I termini della garanzia (durata e copertura delle esposizioni) non vengono modificati: ciò anche al fine di rispettare le regole stabilite dal Quadro temporaneo della Commissione Europea in materia di Covid-19 (c.d. Temporary Framework). AMCO S.p.a. non assume alcuna posizione di rischio nei confronti delle operazioni, né come investitore né ad altro titolo. Infatti, AMCO S.p.A., pur essendo formalmente titolare, da un punto di vista giuridico, dei crediti (garantiti e non) acquistati per il tramite dei patrimoni destinati, non acquista in alcun momento la proprietà degli stessi sotto il profilo economico-sostanziale, essendo il relativo acquisto effettuato per conto, nell'interesse e a beneficio esclusivo di investitori terzi (vale a dire dei portatori dei titoli emessi dai patrimoni destinati). I titoli emessi dai patrimoni destinati incorporano ex lege obbligazioni a ricorso limitato, esigibili solo a valere sulla, e nella misura della, liquidità derivante dall'incasso dei crediti sottostanti (e dall'escussione delle relative garanzie pubbliche) al netto dei costi connessi alla gestione di tali crediti (ivi incluse le commissioni di servicing spettanti ad AMCO). Di conseguenza per i debiti derivanti dai titoli predetti non vi sarà possibilità di ricorso al patrimonio generale di AMCO neppure in caso di incapienza degli attivi dei patrimoni destinati.

Pertanto, sotto il profilo sostanziale, la posizione di AMCO è dunque riconducibile a quella di un mandatario (agent), che agisce per conto di una pluralità di mandanti (principal) (gli investitori), dal momento che il debito derivante dai titoli suddetti non costituisce una passività finanziaria per AMCO S.p.A. ma, unicamente, lo strumento giuridico-contrattuale che assicura la destinazione degli incassi netti dei crediti predetti a beneficio dei portatori dei titoli suddetti. In aggiunta, si evidenzia che il comma 2 della citata disposizione chiarisce che "non si applicano ad AMCO con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385". Da quanto precede, l'operatività prospettata non determina impatti in termini di adeguatezza patrimoniale e sostenibilità finanziaria delle operazioni nell'ambito della Piattaforma; non si configurano pertanto necessità di ricapitalizzazioni di AMCO S.p.A.

Da un punto di vista strettamente economico per AMCO S.p.A. il piano industriale della piattaforma GLAM è stato configurato tenendo conto dei livelli di redditività target, in termini di struttura dei ricavi, costi e EBITDA che caratterizzano il settore del credit servicing e il modello di business di AMCO S.p.A.. I risultati positivi nell'arco del piano industriale sono stati analizzati dalla Commissione Europea che ne ha valutato positivamente la "market conformity" anche in termini di redditività rispetto alla media di settore.



La gestione della piattaforma – affidata ad AMCO S.p.A. - è finanziata con gli incassi delle esposizioni gestite e il pagamento delle commissioni ad AMCO S.p.a. assume una posizione superiore ai pagamenti dovuti agli investitori acquirenti dei titoli, secondo la gerarchia dei pagamenti (c.d. waterfall) generalmente prevista nelle operazioni di cartolarizzazione.

La norma è comunque rivolta a conseguire positivi effetti indiretti per la finanza pubblica.

Lo Schema in commento ha, infatti, come scopo primario quello di migliorare la gestione delle esposizioni con garanzie pubbliche ex D.L. 23/2020 mediante l'accentramento delle stesse presso un unico soggetto (AMCO S.p.a.) e l'adozione di strategie calibrate sulle caratteristiche delle singole esposizioni, in particolare prevedendo una gestione più paziente di quelle esposizioni verso imprese in difficoltà temporanea che, con il giusto supporto finanziario, potrebbero tornare in bonis. Tale strategia gestionale si differenzia da quelle che potrebbero verosimilmente adottare i soggetti finanziatori originariamente titolari dei crediti posto che la presenza di una garanzia pubblica, consentendo il rientro immediato dell'esposizione, costituisce altresì un incentivo all'escussione immediata della posizione anche in quei casi dove l'impresa ha possibilità di ritorno in bonis.

In sintesi, lo Schema, abilitando AMCO S.p.A. a escutere le garanzie per conto dei patrimoni destinati cessionari dei crediti garantiti, non muta le condizioni delle singole garanzie né gli importi totali garantiti e quindi l'esposizione dello Stato, ma prevede la piena surrogazione nelle posizioni ivi compreso il privilegio già previsto dalla legge a favore del Fondo PMI (comma 5 della norma). Le peculiari strategie gestionali, basate su un'ottica di gestione dell'esposizione di medio-lungo periodo, consentono, invece, di ridurre le richieste di escussione e gli importi liquidati dal Fondo nonché di evitare escussioni massive, normalizzando e rendendo più prevedibili, tra l'altro, i flussi di cassa in uscita dal Fondo PMI, anche attraverso il ricorso all'escussione "pro rata" (diluendo nel tempo i pagamenti a titolo di escussione e contenendo l'uscita dal mercato delle imprese).

Allo stesso tempo, la norma in discorso prevede l'affidamento del recupero dei crediti del Fondo derivanti dalla surroga legale conseguente all'escussione della garanzia ad AMCO S.p.a.. Tale scelta è funzionale a mantenere, anche successivamente all'escussione della garanzia, l'unitarietà nella gestione della singola esposizione in capo ad un soggetto professionale (che ha un elevato track record nelle attività di recupero) con una prospettiva di maggiore efficienza rispetto alle tradizionali procedure di recupero in uso al Fondo PMI.

Per quanto, poi, riguarda l'impatto operativo su AMCO S.p.A. dell'implementazione della Piattaforma GLAM si evidenzia che i conferimenti di crediti non avverranno in una singola soluzione, essendo previste fasi di conferimento periodiche nel corso dei prossimi anni. Questo renderà possibile equilibrare il carico di crediti trasferiti alla Piattaforma nel corso del tempo, agevolando le attività di migrazione e gestione dei crediti. Inoltre, il modello di business di AMCO S.p.A., applicato anche alla Piattaforma GLAM, prevede il coinvolgimento di un panel di servicer terzi per la gestione dei crediti, che consente di poter gestire in maniera flessibile i carichi di lavoro grazie ad un modello altamente scalabile.

Con riferimento ai profili fiscali, alla luce della struttura dell'operazione e in virtù del richiamo ivi contenuto alla legge 130/1999, si conferma che la misura non comporterà minori entrate fiscali per lo Stato rispetto alla situazione attuale.



Articolo 42-quinquies
(Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR)

In linea con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione MIC2, Investimento 2 “Innovazione e tecnologia della microelettronica”, la norma prevede una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, il cui ammontare totale corrisponde ai 340 milioni previsti nel predetto Piano, da ripartire in relazione allo stato di avanzamento dell’investimento.

La copertura finanziaria della misura è stabilita all’articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia).

La disposizione non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli già previsti a legislazione vigente.

Articolo 42-sexies
(Impiego all’estero di personale dell’AISE)

Il comma 1 prevede che l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all’estero può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il comma 2 prevede che il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, all’impiego all’estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto dell’articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il comma 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall’AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e assume carattere ordinamentale in quanto il regolamento volto a disciplinare l’impiego all’estero del personale dell’AISE è definito espressamente nel rispetto del comma 6 dell’articolo 21 della legge 124 del 2007 e cioè nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 29 della medesima legge 124 del 2007 che prevede una clausola d’invarianza finanziaria.

Articolo 42-septies
(Clausola di salvaguardia)

La norma, che introduce una clausola di salvaguardia in favore delle Autonomie speciali, non determina effetti sulla finanza pubblica.



Articolo 43 **(Disposizioni finanziarie)**

Comma 1. La disposizione di copertura del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 58, comma 4-bis, indicava quale mezzo di copertura, tra gli altri, la riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3-bis al medesimo decreto per 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022. Con l'attuale disposizione, valutata la necessità di garantire un recupero, seppur parziale, dei detti decrementi, si procede ad una parziale reintegrazione di tali riduzioni con un incremento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto per un importo pari a 1.730 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 2.

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022, 1.149,9 euro per l'anno 2023, 91,82 euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;

b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;

c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230; tale riduzione è sostenibile in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, che dà evidenza della stima sulla base degli elementi disponibili alla predetta data (oneri contabilizzati e domande pervenute a tutto giugno, da liquidare a luglio) di minori oneri valutati per l'anno 2022 rispetto alle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021, per l'attuazione del c.d.

Assegno unico. In sintesi:

1) oneri al 30/6/2022 (erogazione): circa 4.640 mln di euro;

2) tali oneri non esauriscono la competenza al 30/06/2022 (4 mesi) in quanto non tengono conto della liquidazione delle domande pervenute a giugno (liquidate a luglio) per le quali sono corrisposti ratei da marzo. Tenuto conto di tali aspetti e di quota di domande pervenute nei mesi precedenti e ancora da liquidare la competenza a tutto il 30/06/2022 può essere stimata in circa 5.100/5.200 mln di euro;

3) a tale spesa rapportata ad anno occorre aggiungere gli oneri per i ratei da luglio a dicembre delle domande che perverranno nei relativi mesi;

pertanto, rispetto alla previsione originaria per l'anno 2022 (14.219,5 mln di euro) si valutano economie pari a circa 634,5 mln di euro (14.219,5 mln di euro – 13.585 mln di euro), importo prudenzialmente arrotondato a 630 mln di euro.

Per gli anni successivi (dal 2023) si confermano i valori di previsione di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 230/2021 per l'effetto combinato, da un lato, di quanto in corso di rilevazione per l'anno 2022 e, dall'altro, della significativa maggiore indicizzazione ai prezzi degli importi individuali e delle soglie di accesso rispetto al contesto macroeconomico sottostante le



valutazioni a base del citato decreto legislativo n. 230/2021 (tenuto anche conto che è prevedibile un incremento del numero dei beneficiari con riferimento ad un istituto di nuova introduzione).

d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; tale riduzione risulta sostenibile, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, tenuto conto che il tasso di interesse di riferimento per il I semestre 2022 è di poco superiore al tasso registrato per il II semestre 2021 (circa il 2 per cento) e, proiettando tale tendenza con riferimento agli anni 2023 e 2024, le prudenziali stime dei relativi oneri, presenti in bilancio e scontate sui saldi a legislazione vigente, possono essere ridotte come sopra specificato. Nella considerazione che l'effetto della disposizione in esame è quello di ridurre l'incremento delle disponibilità associate alla remunerazione del conto di tesoreria, con conseguente minore effetto di spesa, l'effetto sui saldi si può esprimere in termini di SNF e FABB;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Comma 3. La disposizione prevede che l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

Comma 4. La disposizione prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.


Comma 5. La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44 **(Entrata in vigore)**

La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

19/09/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge n. 115 del 2022 recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

(in milioni di euro)

Em.	Art.	C.	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
			Capo I- Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e prodotti energetici impiegati come carburanti														
	1		Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale prevste nel quarto trimestre 2022	e	t					-1,280.00				-1,280.00			
	1		Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale prevste nel quarto trimestre 2022	s	c	1,280.00											
	4	1	Azzeramento, per il IV trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW	e	t					-480.00				-480.00			
	4	1	Azzeramento, per il IV trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW- trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	480.00											
	4	2	Azzeramento per il IV trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico -	e	t					-620.00				-620.00			
	4	2	Azzeramento per il IV trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	620.00											
	5	1	Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il IV trimestre dell'anno 2022, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali	e	t	-798.72				-798.72				-798.72			
	5	2	Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il IV trimestre dell'anno 2022, per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano	e	t	-8.65				-8.65				-8.65			
	5	3	Estensione al IV trimestre 2022 della riduzione delle aliquote oneri generali di sistema settore gas naturale	e	t					-1,820.00				-1,820.00			
	5	3	Estensione al IV trimestre 2022 della riduzione delle aliquote oneri generali di sistema settore gas naturale - Trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	1,820.00											
	6	1	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022	s	c	1,036.88				1,036.88				1,036.88			



6	2	Credito di imposta, pari al 25% della spesa per acquisto del gas effettivamente sostenuta nel terzo trimestre 2022, a favore delle imprese che consumano grandi volumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a parziale compensazione degli extra costi derivanti dall'eccezionale innalzamento del prezzo internazionale del gas	s	k	1,070.36					1,070.36						1,070.36		
6	3	Credito d'imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	s	c	995.40					995.40						995.40		
6	4	Credito di imposta, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici	s	k	270.60					270.60						270.60		
7	1	Credito d'imposta per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca	s	c	194.41					194.41						194.41		
8	1, lettera a)	Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - accisa	e	t	-893.67					-893.67						-893.67		
8	1, lettera a)	Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IVA	e	t	-134.28					-134.28						-134.28		
8	1, lettera a)	Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IIDDD	e	t		86.77	-37.19			86.77	-37.19				86.77	-37.19		
8	1, lettera a)	Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IRAP	e	t						20.97	-9.63				20.97	-9.63		
8	1, lettera a)	Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - IRAP	s	c		-20.97	9.63											
8	1, lettera a)	Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione - Credito di imposta autotrasportatori	s	c		-100.60				-100.60					-100.60			
8	1, lettera b)	Riduzione, dal 22 agosto al 20 settembre 2022, dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale usato per autotrazione	e	t	-14.66					-14.66					-14.66			
9	1	Fondo per contributi ad acquisto carburante per mezzi di trasporto pubblico locale e regionale	s	c	40.00					40.00					40.00			
9	3	Fondo per contributi per acquisto carburante a favore di operatori economici che erogano servizi di trasporto su strada	s	c	15.00					15.00					15.00			
9	5	Abrogazione contributo a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o euro VI, di cui all'articolo 3 comma 6 bis D.L. n.50/2022	s	c	-1.00					-1.00					-1.00			
9	6	Risorse a favore di Rete Ferroviaria Italiana per riduzione canone utilizzo infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari merci	s	c	15.00					15.00					15.00			
9.0.7	9 ter	1	Istituzione di un fondo da trasferire al bilancio autonomo della PCM per l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica	s	c	50.00				50.00					50.00			
9.0.7	9 ter	2	Riduzione del Fondo per finanziamento esonero contributivo settore sportivo dilettantistico di cui all'articolo 1, comma 34 della legge n. 178/2020	s	c	-50.00				-50.00					-50.00			

	12	1	Welfare aziendale-Incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-IRPEF	e	t	-86.30				-86.30				-86.30									
	12	1	Welfare aziendale-Incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale regionale	e	t									-5.00						-5.00			
	12	1	Welfare aziendale-Incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale regionale	s	c				5.00														
	12	1	Welfare aziendale-Incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale comunale	e	t									-2.50		0.60				-2.50	0.60		
	12	1	Welfare aziendale-Incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale comunale	s	c				2.50		-0.60												
			Capo II- Misure urgenti relative all'emergenza idrica																				
	13	4	Incremento fondo solidarietà nazionale interventi indennizzatori finalizzato alla copertura delle spese sostenute dalle imprese che hanno subito gravi danni a causa della siccità eccezionale verificatasi a partire da maggio del 2022	s	k	200.00								200.00							200.00		
			Capo III- Regioni ed Enti territoriali																				
	16	1	Incremento del fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 27, comma 2, del DL 17/2022-Comuni	s	c	350.00								350.00							350.00		
	16	1	Incremento del fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 27, comma 2, del DL 17/2022-Città metropolitane e Province	s	c	50.00								50.00							50.00		
16.11	16	9 ter	Esclusione della revoca dei contributi a favore dei comuni per il 2019 per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio qualora le opere siano state affidate entro la data del 31 dicembre 2021.	s	k									5.20							5.20		
16.11	16	9 quater	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n.154/2008	s	k									-5.20							-5.20		
	17	1	Proroga al 2023, per le regioni colpite dal sisma centro Italia, della sospensione dei versamenti della quota capitale rimborso anticipazioni di liquidità alle Regioni ex DL n.35/2013	s	c				5.20					5.20							5.20		
	17	4	Completamento ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012 in Emilia Romagna	s	k	1.00		29.00		43.30				1.00		29.00			43.30		1.00	29.00	43.30
	17	4	Riduzione Fondo investimenti di cui all'articolo 1 comma 140 legge n.232/2016-quota affluita a PCM per interventi di prevenzione del rischio sismico	s	k	-1.00		-29.00		-43.30				-1.00		-29.00			-43.30		-1.00	-29.00	-43.30
	17	5	Completamento ricostruzione pubblica nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012 in Lombardia	s	k	1.00		10.00		10.00				1.00		10.00			10.00		1.00	10.00	10.00



	17	5	Riduzione Fondo investimenti di cui all'articolo 1 comma 140 legge n.232/2016-quota affluita a PCM per interventi di prevenzione del rischio sismico	s	k	-1.00	-10.00	-10.00					-1.00	-10.00	-10.00						
	17	6	Completamento ricostruzione pubblica nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012 in Veneto	s	k	0.60							0.60						0.60		
	17	6	Riduzione Fondo investimenti di cui all'articolo 1 comma 140 legge n.232/2016-quota affluita a PCM per interventi di prevenzione del rischio sismico	s	k	-0.60							-0.60						-0.60		
			Capo IV Misure in materia di politiche sociali, salute e accoglienza																		
	20		Incremento di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, dell'esonero contributivo per i rapporti di lavoro dipendente, pari complessivamente al 2%, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021	e	co								-1,181.40	-526.60					-1,654.00	-54.00	
	20		Incremento di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, dell'esonero contributivo per i rapporti di lavoro dipendente, pari complessivamente al 2%, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021	s	c	1,181.40	526.60														
	20		Incremento di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, dell'esonero contributivo per i rapporti di lavoro dipendente, pari complessivamente al 2%, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021- effetti fiscali	e	t	348.60	139.40						348.60	139.40					488.00		
	21	1 lett a)	Anticipo del conguaglio (0,2%) per il calcolo perequazioni pensioni per il 2021	s	c	585.00	-585.00						585.00	-585.00					585.00	-585.00	
	21	1 lett a)	Anticipo del conguaglio (0,2%) per il calcolo perequazioni pensioni per il 2021- effetti fiscali	e	t	169.00	-169.00						169.00	-169.00					169.00	-169.00	
	21	1 lett b)	Incremento da ottobre a dicembre 2022 di 2 punti percentuali dei trattamenti pensionistici mensili complessivamente pari o inferiori a 2.692 euro	s	c	1,380.00							1,380.00						1,380.00		
	21	1 lett b)	Incremento da ottobre a dicembre 2022 di 2 punti percentuali dei trattamenti pensionistici mensili complessivamente pari o inferiori a 2.692 euro- effetti fiscali	e	t	349.00							349.00						349.00		
	22	1	Indennità 200 euro per i lavoratori che non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS	s	c	8.00							8.00						8.00		
	22	2 lett a)	Estensione dell'indennità una tantum di 200 euro prevista all'art. 32, comma 1, del DL 50/2020 anche ai pensionati con decorrenza entro il 1 luglio 2022	s	c	10.00							10.00						10.00		
	22	2 lett b)	Estensione ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca dell'indennità una tantum di 200 euro prevista all'art. 32, comma 11, del DL 50/2022	s	c	11.20							11.20						11.20		
	22	2 lett c)	Trasferimenti di somme a Sport e Salute SpA per pagamento indennità una-tantum per i collaboratori sportivi	s	c	30.00							30.00						30.00		
	22	3	Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica, di cui all'articolo 1, comma 120 legge n.234/2021	s	c	-30.30							-21.20						-21.20		
2.0.3	22 bis	1	Onere per incremento indennità di rischio personale operativo non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	s	c	3.67	3.82	3.87	3.77	3.67	3.82	3.87	3.77	3.67	3.82	3.87	3.77	3.67	3.82	3.87	3.77



22.0.3	22 bis	1	Onere per incremento indennità di rischio personale operativo non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco- effetti riflessi	e	t/c					1.78	1.85	1.88	1.83	1.78	1.85	1.88	1.83
22.0.3	22 bis	1	Onere per incremento indennità di rischio personale tecnico professionale non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	s	c	0.17	0.20	0.22	0.22	0.17	0.20	0.22	0.22	0.17	0.20	0.22	0.22
22.0.3	22 bis	1	Onere per incremento indennità di rischio personale tecnico professionale non dirigente e non direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	e	t/c					0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10
22.0.3	22 bis	1	Oneri indiretti ex articolo 17, comma 7 della legge n. 196/2009	s	c	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
22.0.3	22 bis	1	Oneri indiretti di cui ex articolo 17, comma 7 della legge n. 196/2009- effetti riflessi	e	t/c					0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
22.0.3	22 bis	3	Incremento Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	s	c	0.45	0.26	0.21	0.31	0.45	0.26	0.21	0.31	0.45	0.26	0.21	0.31
22.0.3	22 bis	3	Incremento Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco- effetti riflessi	e	t/c					0.22	0.13	0.10	0.15	0.22	0.13	0.10	0.15
22.0.3	22 bis	4	Riduzione Fondo per l'armonizzazione del trattamento economico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia di cui all'articolo 1, comma 133 della legge n. 160/2019	s	c	-4.50	-4.50	-4.50	-4.50	-4.50	-4.50	-4.50	-4.50	-4.50	-4.50	-4.50	-4.50
22.0.3	22 bis	4	Riduzione Fondo per l'armonizzazione del trattamento economico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia di cui all'articolo 1, comma 133 della legge n. 160/2019- effetti riflessi	e	t/c					-2.18	-2.18	-2.18	-2.18	-2.18	-2.18	-2.18	-2.18
	23		Incremento Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti di cui all'articolo 33, comma 1 del DI 50/2022	s	c	100.00				100.00				100.00			
23.0.8 (testo 2)	23 bis	1	Proroga al 31 dicembre 2022 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che si trova in condizione di fragilità e che svolge prestazioni lavorative in modalità agile	s	c	18.66				18.66				18.66			
23.0.8 (testo 2)	23 bis	1	Proroga al 31 dicembre 2022 della sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che si trova in condizione di fragilità e che svolge prestazioni lavorative in modalità agile- effetti riflessi	e	t/c					9.05				9.05			
23.0.8 (testo 2)	23 bis	3	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione	s	c	-8.00				-5.60				-5.60			
23.0.8 (testo 2)	23 bis	3	Riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215 della legge n. 147/2013	s	c	-10.66				-10.66				-10.66			
23.0.1000	23 ter	3	Arretrati relativi all'indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da Talidomide nate nell'anno 1958 e nell'anno 1966 a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati dal 1959 al 1965	s	c	8.00	10.00	3.00	3.00	8.00	10.00	3.00	3.00	8.00	10.00	3.00	3.00
23.0.1000	23 ter	4	Riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215 della legge n. 147/2013	s	c	-8.00	-10.00	-3.00	-3.00	-8.00	-10.00	-3.00	-3.00	-8.00	-10.00	-3.00	-3.00
	24	1	Fondo per la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie	s	c	200.00				200.00				200.00			
	24	3	Riduzione Fondo riserva per variazione fascia Regioni di cui all'articolo 13 duodecies DL n.137/2020	s	c	-200.00				-200.00				-200.00			



24.0.11 (testo 2)	24 bis	1	Incremento autorizzazione di spesa relativa al Servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito del codice univoco idoneo a facilitare il recupero delle certificazioni verdi COVID-19	s	c	1.58				1.58				1.58					
24.0.11 (testo 2)	24 bis	2	Riduzione Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente (articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) - Ministero della Salute	s	c	-1.58				-1.58				-1.58					
	25		Incremento del Fondo sanitario nazionale standard finalizzato all'incremento del bonus psicologi di cui all'articolo 1 quater del Dl n. 228/2021	s	c	15.00				15.00				15.00					
	27		Rifinanziamento Fondo bonus trasporti di cui all'articolo 35 D.L. n.50/2022	s	c	101.00				101.00				101.00					
Capo V Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici																			
	30	1	Ulteriori aumenti di capitale sottoscritti da INVITALIA per continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.	s	k	1,000.00				1,000.00									
	30	1	Utilizzo primarie istituzioni finanziarie per operazione ricapitalizzazione ILVA	s	c	0.10				0.10				0.10					
	30	2	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui di cui all'articolo 27, comma 17, del D.L. n.34/2020- Patrimonio destinato CDP	e	ext	900.00													
	30	2	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui di cui all'articolo 27, comma 17, del D.L. n.34/2020- Patrimonio destinato CDP	s	k					-900.00									
	30	2	Riduzione Fondo fondo perequazione misure fiscali a favore dei soggetti danneggiati da emergenza COVID di cui all'articolo 1, comma 1 quater D.L. n.137/2020	s	c	-100.00				-100.00									
	30	2	Utilizzo autorizzazione di spesa di cui all'art 2 comma 13-bis D.L. n.34/2020-Esperti di elevata professionalità per monitoraggio clausole di flessibilità Patto di stabilità e crescita europeo con riferimento alle operazioni di partenariato pubblico-privato	s	c	-0.10				-0.10				-0.10					
	34	1	Incremento Fondo per revisione prezzi opere pubbliche di cui all'articolo 26 comma 7 DL n.50/2022 anche per finanziamento interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR	s	k	180.00	240.00	245.00	195.00	180.00	240.00	245.00	195.00	180.00	240.00	245.00	195.00		
	34	2 lett a)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del Dl n. 282/2004	s	c	-50.00	-50.00	-50.00	-20.00	-50.00	-50.00	-50.00	-20.00	-50.00	-50.00	-50.00	-20.00		
	34	2 lett b)	Riduzione del Fondo esigenze indifferibili , di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	s	c		-30.00	-30.00	-10.00		-30.00	-30.00	-10.00		-30.00	-30.00	-10.00		
	34	2 lett c 1)	Riduzione tabella B MEF	s	k	-65.00	-75.00	-75.00	-75.00	-65.00	-75.00	-75.00	-75.00	-65.00	-75.00	-75.00	-75.00		
	34	2 lett c 2)	Riduzione tabella B Lavoro	s	k	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00		
	34	2 lett c 3)	Riduzione tabella B Giustizia	s	k	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00		
	34	2 lett c 4)	Riduzione tabella B Istruzione	s	k	-10.00	-15.00	-15.00	-15.00	-10.00	-15.00	-15.00	-15.00	-10.00	-15.00	-15.00	-15.00		



	34	2 lett c 5)	Riduzione tabella B MITE	s	k	-10.00	-15.00	-15.00	-15.00	-10.00	-15.00	-15.00	-15.00	-10.00	-15.00	-15.00	-15.00
	34	2 lett c 6)	Riduzione tabella B MUR	s	k	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00
	34	2 lett c 7)	Riduzione tabella B Difesa	s	k	-5.00	-10.00	-10.00	-10.00	-5.00	-10.00	-10.00	-10.00	-5.00	-10.00	-10.00	-10.00
	34	2 lett c 8)	Riduzione tabella B MIPAAF	s	k		-5.00	-10.00	-10.00		-5.00	-10.00	-10.00		-5.00	-10.00	-10.00
	34	2 lett c 9)	Riduzione tabella B Salute	s	k	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00
	35	1 lett a)	Rifinanziamento contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 DL n.112/2008	s	k	40.00	400.00	12.00	12.00	40.00	400.00	12.00	12.00	24.00	240.00	7.20	7.20
	35	1 lett b)	Rifinanziamento Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, 232 legge n.160/2019	s	k	25.00	350.00	33.00	33.00	25.00	350.00	33.00	33.00	25.00	350.00	33.00	33.00
	36		Incremento Fondo unico nazionale turismo di parte capitale di cui all'articolo 1, comma 368 legge n.234/2021	s	k	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	10.00	
	36		Riduzione Tabella B Turismo	s	k	-10.00	-10.00	-10.00		-10.00	-10.00	-10.00		-10.00	-10.00	-10.00	
	36		Incremento Fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366 legge n.234/2021	s	c		16.96	12.70			16.96	12.70			16.96	12.70	
	36		Riduzione Tabella A Turismo	s	c		-16.96	-12.70			-16.96	-12.70			-16.96	-12.70	
Capo VI- Istruzione e Università																	
39.0.1	39 bis	1	Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, c. 601, L.n. 296/2006	s	c	32.12				32.12				32.12			
39.0.1	39 bis	1	Riduzione Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 da destinare all'acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 58, comma 4 del DL n. 73/2021	s	c	-32.12				-32.12				-32.12			
Capo VIII- Disposizioni finanziarie e finali																	
	43	1	Parziale reintegrazione delle riduzioni degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri operate con l'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.L. n.50/2022	s	c	1,530.00				1,530.00				1,530.00			
	43	1	Parziale reintegrazione delle riduzioni degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri operate con l'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.L. n.50/2022	s	k	200.00				200.00				200.00			
	43	2 lett c)	Riduzione stanziamento di cui all'articolo 6, comma 8 dlgs n.230/2021-Assegno unico e universale per i figli a carico	s	c	-630.00				-630.00				-630.00			
	43	2 lett d)	Riduzione TABELLA B MISE	s	k	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00	-45.00
	43	2 lett e)	Riduzione Fondo compensazione contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008	s	k					-50.00				-50.00			-45.00
	43	2 lett f)	Riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del programma " Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria, azione 1-Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	s	c		-500.00	-50.00			-500.00	-50.00					



			totale entrate	e	-169.68	57.17	-37.19	0.00	-6,442.03	-455.96	-46.22	0.00	-6,775.23	-122.76	-46.22	0.00	
			totale spese	s	13,847.95	37.73	-40.97	0.00	7,528.05	-475.40	-95.00	0.00	7,512.05	-135.40	-49.80	-4.80	
			Saldo		-14,017.63	19.44	3.78	0.00	-13,970.08	19.44	48.78	0.00	-14,287.28	12.64	3.58	4.80	
			Autorizzazione Indebitamento Relazione al Parlamento		-14,300.00				-14,300.00				-14,300.00				
			Totale generale		282.37	19.44	3.78	0.00	329.92	19.44	48.78	0.00	12.72	12.64	3.58	4.80	

